



ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S'ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

***CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE PER L'APPALTO RELATIVO AL
NOLEGGIO E LAVAGGIO DI DIVISE DA LAVORO DEL PERSONALE, NOLEGGIO E
LAVAGGIO KIT DI SPUGNA, LAVAGGIO BIANCHERIA DELLA CASE DELLO
STUDENTE E FORNITURA DI DPI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE.***

CIG:

lotto1 – 7721152033

lotto 2 - 7721179679

lotto 3 - 77211996FA

C.U.I. 8001841092020197

Gruppo di progettazione:

Dott. Mario Bandel

Dott.ssa Michela Muroni

Dott. Antonello Carai

Ing. Velio Serra

F.to

Il RUP

Dott.ssa Michela Muroni

Direttore del Servizio
Ing. Massimo Masia

Sommario

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE E DESCRITTIVO Errore. Il segnalibro non è definito.

Riferimenti normativi	5
Art. 1 oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti	5
1.1 Obiettivi.	6
1.2 Lotti.....	6
1.3 Dettaglio delle attività previste(Servizi Operativi) e specificazioni varie.	7
1.3.1 Caratteristiche tecniche dei beni da fornire (lotti 1, 2 e 3).....	8
1.3.1.1 Criteri ambientali minimi, composizione del tessuto e sicurezza chimica dei prodotti tessili (lotti 1 e 2).....	8
1.3.1.2 Criteri ambientali minimi per la fornitura delle calzature da lavoro dpi e articoli in pelle (lotto 3).	12
1.3.2 Modalità delle forniture e di erogazione dei servizi (lotti 1, 2 e 3).....	14
1.3.2.1 Modalità specifiche per i capi e articoli da sottoporre a lavaggio	16
1.4 Servizi gestionali (lotti 1 e 2)	18
1.4.1 Sopralluogo post-aggiudicazione, Verbale di Consegna e pianificazione e programmazione delle attività attraverso il piano operativo delle attività (POA)	18
1.4.1.1 POA - sezione introduttiva.....	20
1.4.1.2 POA - sezione tecnica.....	20
1.4.1.3 POA - sezione economica	20
1.4.1.4 POA - sezione gestionale	20
1.4.2 Verbale di controllo.....	21
1.4.3 Coordinamento	21
1.4.3.1 Tracking richieste	22
1.4.4 Gestione del Sistema Informativo.....	23
1.5 Valore complessivo dell'appalto e importo a base di gara.	24
Art. 2 Durata dell'appalto	27

2.1 Durata dell'appalto.....	27
2.2 Facoltà di rinnovo e proroga.....	27
Art. 3 Requisiti di ammissione all'appalto.....	28
3.1 Requisiti di idoneità.....	28
3.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	28
3.3 requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) D.lgs. n. 50/2016).	28
Art. 4 Garanzia provvisoria	29
Art. 5 Modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione.....	29
5.2 Valutazione dell'offerta economica	30
Art. 6 Luogo di svolgimento dell'appalto	30
Art. 7 Obbligazioni specifiche dell'appaltatore	31
Art. 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e in materia di sicurezza.....	32
8.1 Obblighi specifici in materia di formazione.....	33
Art. 9 Altre condizioni particolari di esecuzione.....	33
Art. 10 Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto	34
Art. 11 Rappresentante dell'appaltatore - responsabile dell'esecuzione del contratto (REC)	35
Art. 12 Avvio dell'esecuzione del contratto	35
Art. 13 Corrispettivo dell'appalto	36
Art. 14 Revisione prezzi.....	37
Art. 15 Contabilità e pagamento delle fatture.....	37
Art.16 Verifiche e controlli.....	39
Art. 17 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	40

Art. 18 Contestazioni e riserve.....	40
Art. 19 Penalità.....	41
Art. 20 Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa.....	42
Art. 22 Risoluzione e recesso.	44
Art.23 Diffide ad adempiere e esecuzione in danno.	45
Art. 24 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito. Subappalto.....	45
24.1 Cessione del contratto.....	45
24.2 Cessione del credito	46
24.3 Subappalto	46
Art. 25 Forma del contratto e spese contrattuali	48
Art. 26 Sospensione dell'esecuzione del contratto.	49
Art. 27 Modifiche, variazioni contrattuali e servizi analoghi	49
Art. 28 Emissione di ordine di esecuzione anticipata in pendenza di stipulazione del contratto	51
Art. 29 Garanzia definitiva	51
Art. 30 Controversie e Foro competente	52
Art. 31 Patto di integrità e Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici	52
Art. 32 Tutela della privacy.....	53
Art. 33 Norma di rinvio.....	53

Riferimenti normativi

L'esecuzione del presente capitolato speciale d'appalto è regolata da:

- a) Testo unico ambientale D.lgs. 152/2006.
- b) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- c) Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)
- d) Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti tessili (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)
- e) Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 maggio 2018 "Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle"
- f) Esperienze innovative già attuate in ambito regionale e nazionale;
- g) Disposizioni del D. Lgs. n. 81 del 2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- h) Regolamento UE n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;
- i) Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- j) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- k) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai biocidi
- l) Regolamento (UE) n. 301/2014 del 25 marzo 2014
- m) Legge 8 aprile 2010, n. 55 "Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri";
- n) D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

Art. 1 oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

Il presente capitolato ha per oggetto:

- a. Il noleggio e il lavaggio delle divise da lavoro degli addetti alle cucine delle mense universitarie, del personale addetto alle portinerie delle Case dello Studente e degli addetti alle manutenzioni e dei kit di spugna per gli ospiti a pagamento delle suddette Case;
- b. il servizio di lavanderia della biancheria delle case dello studente;
- c. la fornitura di dispositivi di protezione individuale.

Le prestazioni oggetto dell'appalto, da svolgersi alle condizioni tutte espressamente stabilite nel

prosiegua del presente capitolato e nell'allegato 1 che ne fa parte integrante e sostanziale, sono precisamente definite nei suddetti documenti.

1.1 Obiettivi.

A seguito dell'affidamento dell'appalto disciplinato dal presente capitolato e fermo restando quanto in esso previsto, l'affidatario dovrà realizzare i seguenti obiettivi.

Il servizio di noleggio e lavaggio delle divise del personale consiste nella nolo, per la durata di un anno, dei capi di vestiario necessari a garantire, in generale, un'immagine decorosa ed uniforme del personale dell'ERSU.

In particolare, per il personale addetto alle cucine l'obiettivo è garantire un elevato livello di igiene secondo quanto previsto dalle procedure di piano H.A.C.C.P.

Per il personale di portineria l'obiettivo è garantire un'unica immagine dell'Amministrazione che renda immediatamente identificabili gli addetti ai servizi di primo contatto con l'Ente (Case dello Studente, sale studio e simili) distinguendolo dal personale delle ditte appaltatrici e dal personale di back office.

Per il personale addetto ai servizi manutentivi agli obiettivi di uniformità di immagine e identificabilità del suddetto personale, che opera prevalentemente all'interno di strutture di residenza e servizio all'utenza (mense), vi è anche la necessità di garantire un adeguato livello di igiene del vestiario in dotazione nonché i necessari standard di sicurezza sul lavoro degli operatori. Parte delle divise, infatti, costituisce DPI.

Il lavaggio della biancheria delle Case dello Studente risponde all'esigenza di esternalizzare il suddetto servizio garantendo, anche in questo caso, elevati standard di igiene che possono essere garantiti solo da un operatore economico professionale.

Il noleggio e lavaggio dei kit di spugna si rende necessario per le attività di ospitalità a pagamento presso le Case dello Studente che richiede la disponibilità di tali articoli all'occorrenza, evitando di dover mantenere dei guardaroba, nonché, ancora una volta, elevati standard di igiene.

La fornitura dei DPI, infine, nasce dall'esigenza di adeguare le dotazioni di questi secondo le indicazioni del RSSP.

1.2 Lotti.

L'appalto si compone dei seguenti lotti:

Lotto n. 1 noleggio e lavaggio delle divise degli addetti alla cucina (cuoco, vice cuoco e collaboratore addetto) che comprende le seguenti prestazioni (tabella 1). CIG – 7721152033

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV
1	Noleggio, lavaggio e disinfezione delle divise degli addetti alla cucina	98310000-9

Lotto n. 2 noleggio e lavaggio delle divise degli addetti alle portinerie (centralinisti) e del personale addetto alle manutenzioni, lavaggio biancheria delle case dello studente e noleggio e lavaggio dei kit di spugna per gli ospiti a pagamento, che comprende le seguenti prestazioni (tabella 2). CIG 7721179679.

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV
2	Noleggio e lavaggio delle divise degli addetti alle portinerie (centralinisti) e del personale addetto alle manutenzioni, lavaggio biancheria delle case dello studente e noleggio e lavaggio dei kit di spugna per gli ospiti a pagamento, che comprende le seguenti prestazioni	98310000-9

Lotto n. 3 fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che comprende le seguenti prestazioni (tabella 3). CIG 77211996FA

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV
3	Fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)	18113000-4

1.3 Dettaglio delle attività previste (Servizi Operativi) e specificazioni varie.

L'esecutore organizza le attività in accordo con il DEC per ciò che riguarda i tempi e gli orari, in modo tale da non intralciare il regolare funzionamento delle attività della Stazione Appaltante, da rispettare comunque i tempi previsti per l'esecuzione dal presente capitolato e nel rispetto integrale delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Le quantità dei capi a noleggio, delle forniture e delle connesse attività da svolgere, nonché la periodicità di quest'ultime, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato e elencate nelle precedenti tabelle è descritto e specificato nel prosieguo e nell'allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato che l'aggiudicatario si impegna a rispettare.

Fermo restando quanto previsto dal citato allegato 1, le prestazioni si svolgono nell'arco della durata del contratto.

Qualora non sia diversamente specificato le disposizioni dei successivi paragrafi si applicano a tutti i lotti oggetto del presente capitolato.

1.3.1 Caratteristiche tecniche dei beni da fornire (lotti 1, 2 e 3)

Tutti i prodotti forniti devono corrispondere alle caratteristiche e tipologie previste dal presente capitolato nonché alle eventuali ulteriori specifiche e ai modelli offerti in sede di gara, nonché essere idonei all'uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.

In particolare, tutti i capi devono essere confezionati secondo le specifiche riportate nel presente capitolato e con i materiali aventi le caratteristiche ivi previste e devono rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza eco-tossicologica.

Per quanto riguarda le divise di qualunque tipologia, ogni capo dovrà essere dotato di etichetta di riconoscimento applicata sulla parte anteriore della giacca, recante il logo dell'ente, il nome del lavoratore e l'iniziale puntata del cognome. All'aggiudicatario sarà fornito fac simile del suddetto logo.

La medesima etichetta dovrà essere presente sulle magliette "polo" del personale addetto alle manutenzioni, sulle camicie a manica corta del personale di portineria e sulle t-shirt del personale di cucina.

Le etichette riporteranno altresì il "profilo" del dipendente (ad esempio "Responsabile di Cucina") secondo le indicazioni che saranno fornite dal DEC all'aggiudicatario.

Ogni indumento dovrà essere dotato di un microchip idoneo alla tracciabilità del capo (vedi Paragrafo 1.4.9 in relazione ai Servizi Gestionali). Il microchip dovrà contenere nome, cognome, numero identificativo e servizio di appartenenza del lavoratore, questo dovrà essere funzionale al monitoraggio online del capo (numero dei lavaggi effettuati, tempi di consegna, status attuale, ecc.).

1.3.1.1 Criteri ambientali minimi, composizione del tessuto e sicurezza chimica dei prodotti tessili (lotti 1 e 2)

- a) Il tessuto deve essere riciclabile, ovvero la composizione delle fibre di cui è costituito ne deve garantire la riciclabilità, oppure deve essere prevalentemente costituito da fibre naturali.

Il presente criterio non è applicabile alle divise degli detti alla manutenzione di cui al lotto 2 in quanto per queste è prevista una specifica composizione del tessuto per garantire prestazioni

funzionali e condizioni di sicurezza.

Verifica del criterio: in sede di esecuzione, entro 10 giorni dalla richiesta del DEC, si provvederà alla verifica dell'etichetta apposta sui capi oggetto del noleggio e, per la dimostrazione dell'eventuale riciclabilità, dovranno essere fornite indicazioni specifiche nella documentazione tecnica che sarà presentata.

- b) Tutte le materie prime, i semilavorati e gli accessori che costituiscono i capi contemplati nel presente Capitolato devono rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza ecotossicologica, ed in particolare:
- le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta¹⁵ e le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né devono contenere le sostanze soggette a restrizione per gli usi specifici indicate nell'Allegato XVII e riportate nella tabella sotto indicata.
 - Inoltre i prodotti forniti non devono contenere le sostanze che permangono nel prodotto finito applicate nelle fasi di tintura, stampa e rifinitura (fase di esecuzione di trattamenti funzionali e finissaggio) classificate, ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, con le seguenti indicazioni di pericolo:
H300 Mortale se ingerito; H301 Tossico se ingerito; H310 Mortale a contatto con la pelle; H311 Tossico a contatto con la pelle; H330 Mortale se inalato; H331 Tossico se inalato; H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; EUH070 Tossico per contatto oculare; H370 Provoca danni agli organi; H371 Può provocare danni agli organi; H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; H317 Può provocare una reazione allergica della pelle; H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H335 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H340 Può provocare alterazioni genetiche; H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche; H350 Può provocare il cancro (R45)¹⁷; H351 Sospettato di provocare il cancro; H350i Può provocare il cancro se inalato; H360F Può nuocere alla fertilità (R60); H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici; H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono.

L'allegato 5 al presente capitolato riporta una tabella riassuntiva dei parametri cogenti descritti nelle precedenti normative, applicabili agli indumenti in materiali tessili elencati nel presente Capitolato Tecnico.

Verifica del criterio: L'offerente in sede di esecuzione, entro 10 giorni dalla richiesta del DEC, deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità al criterio. In particolare, se tramite il possesso dell'etichetta Ecolabel europeo o dell'etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II), deve allegare la licenza d'uso del marchio, mentre, se tramite rapporti di prova rilasciati da

laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/200819, deve indicarli in sede di verifica. I costi dei rapporti di prova sono a carico dell'aggiudicatario.

- c) Per le sole divise di cui al lotto 2 L'etichetta deve prevedere l'indicazione di lavaggio a basse temperature (40 °C). I capi indicati nel lotto 1 e i kit di spugna del lotto 2 dovranno essere idonei al lavaggio ad una temperatura di 90 °C, fatta eccezione per i guanti anticalore del lotto 1 che dovranno essere lavabili secondo le specifiche tecniche degli stessi.

Verifica del criterio: in sede di esecuzione, entro 10 giorni dalla richiesta del DEC, verifica delle etichetta apposta sui capi oggetto del noleggio.

- d) Gli indumenti devono essere progettati in modo tale che i loghi e i distintivi di identificazione possano essere facilmente rimossi (per esempio realizzati di velcro) o facilmente eliminabili con una sovrastampa, in modo da non danneggiare il tessuto sottostante e rendere l'articolo facilmente riutilizzabile. Le membrane impermeabili devono essere apposte e/o realizzate in modo tale da non impedire la riciclabilità dei capi.

Verifica del criterio: l'aggiudicatario in sede di esecuzione, entro 10 giorni dalla richiesta del DEC, deve fornire istruzioni chiare ed esaustive delle modalità con le quali rimuovere i caratteri distintivi (loghi, marchi etc.), anche mediante riproduzioni audiovisive, al fine di potere facilitare il riutilizzo dei prodotti "complessi" offerti. Deve inoltre descrivere le caratteristiche, tecniche e tecnologiche, che ha usato per massimizzare la possibilità di riciclo o riutilizzo dei medesimi.

Per i kit di spugna di cui al lotto 2 si prevede che i prodotti **non** possano essere monouso.

I prodotti forniti debbono avere tali caratteristiche prestazionali:

1. Variazione della dimensione durante il lavaggio a umido e l'asciugatura

A meno che l'articolo non sia lavabile o sia lavabile solo "a secco", le variazioni dimensionali a umido non possono superare i limiti di tolleranza di seguito descritti:

- Tessuti a maglia: $\pm 8\%$
- Tessuti di cotone/misto cotone, misto lana e fibre sintetiche $\pm 5\%$
- Biancheria da bagno, compresi asciugamani: $\pm 8\%$ (UNI EN 14697)
- Fodere in tessuto lavabili e sfoderabili, tende e tessuti di interno: $\pm 3\%$ (UNI EN 14465)
- Tessuti non tessuti: $\pm 4\%$ (UNI 10714)

Tali caratteristiche debbono essere valutate secondo la metodologia EN ISO 6330 se il capo è destinato al lavaggio domestico, o secondo la ISO 15797 se il capo è destinato al lavaggio industriale, in combinazione con la EN ISO 5077 e la EN ISO 3759, dopo tre lavaggi. Per il metodo di asciugatura riferirsi all'etichetta di manutenzione.

2. Solidità del colore al lavaggio

In acqua:

A meno che la fornitura non sia di prodotti bianchi, da lavare a secco o di tessuti per arredamento non lavabili, la degradazione e lo scarico del colore deve essere di indice ≥ 3 , valutato secondo il metodo ISO 105 C 06 - Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale.

A secco con percloroetilene:

Per i prodotti da lavare a secco con percloroetilene, la degradazione e lo scarico del colore del tessuto durante il lavaggio a secco deve essere di indice ≥ 3 , secondo il metodo di prova definito nella EN ISO.

3. Solidità del colore al sudore

Per i prodotti tinti/ colorati/stampati che vengono a contatto con la pelle, il livello di degradazione o/e scarico del colore deve essere di indice ≥ 3 secondo il metodo descritto nella EN ISO 105 E04.

4. Resistenza delle cuciture

(Tale requisito può non essere applicato alla teleria piana)

La resistenza delle cuciture, valutata secondo il metodo descritto nella norma tecnica UNI EN ISO13935-2 (Grabmethod), deve essere almeno pari a 100N al punto di rottura e di $\geq 225N$ per i

dispositivi di protezione individuale che non ricadono nell'ambito di applicazione della UNI EN 14116 (indumenti a propagazione limitata di fiamma), per cui il limite è $\geq 75 N$ né ai dispositivi di protezione individuale di cui alla EN 14325 (classificazione indumenti di protezione chimica), il cui limite minimo è di 30N.

5. Solidità del colore allo sfregamento a umido o a secco

Per tessuti tinti/ colorati/ stampati l'indice di solidità del colore allo sfregamento a secco e a umido deve essere di indice ≥ 3 da valutare secondo il metodo descritto dalla EN ISO 105X12.

6. Resistenza alla lacerazione

Il livello di resistenza alla lacerazione minimo consentito è di 12 N per giacche, giacconi sportivi, cappotti; 8 N per camici, biancheria intima, biancheria da letto, da valutare secondo la metodologia di cui alla norma EN ISO 13937-1.

7. Solidità del colore alla luce artificiale

L'indice di degradazione del colore alla luce artificiale deve essere pari a indice ≥ 5 , da valutare in base alla norma EN ISO 105 B02.

Verifica del criterio: in sede di esecuzione, entro 10 giorni dalla richiesta del DEC, dovrà essere prodotta un'attestazione di conformità al criterio da parte del produttore. Si presumono conformi al criterio i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo.

Anche la biancheria da bagno dovrà essere etichettata e tracciabile mediante un sistema

informatico disponibile on line.

1.3.1.2 Criteri ambientali minimi per la fornitura delle calzature da lavoro dpi e articoli in pelle (lotto 3).

Per quanto riguarda le calzature DPI e gli articoli in pelle di cui al lotto 3, questi dovranno garantire le caratteristiche previste dal Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 maggio 2018 "Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle". In particolare per le Calzature di sicurezza i requisiti sono quelli previsti per i "DPI S", Categoria I e II come indicato nella tabella "lotto 3" dell'allegato 1 al presente capitolato. In particolare, fermo restando quanto previsto al presente comma:

- a) Per i prodotti in cui vengono impiegate le pelli deve essere garantito il rispetto del Regolamento (UE) n.301/2014 del 25 marzo 2014 relativo alla restrizione dell'immissione sul mercato degli articoli in cuoio di quelli con parti in cuoio che contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg(0,0003%) su peso totale secco del cuoio.

Le calzature classificate come DPI "S", dotate di marcatura CE ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, devono presentare la documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alle specifiche norme di riferimento UNI EN ISO 20345 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza "DPI S"

Tutti i materiali utilizzati per la produzione di calzature DPI, sia di provenienza naturale che sintetica, nonché le tecniche di lavorazione impiegate, devono soddisfare le esigenze espresse dalla normativa tecnica Europea in termini di sicurezza, ergonomia, comfort, solidità ed innocuità. Le calzature dotate di requisiti supplementari, oltre ai requisiti di base obbligatori previsti dalla normativa, devono essere riconoscibili attraverso l'individuazione dei simboli o delle categorie indicate nella marcatura visibile sull'etichetta cucita all'interno della calzatura. Il pellame impiegato per la produzione delle calzature e degli altri articoli e accessori in pelle deve rispondere ai requisiti richiesti dalle norme cogenti e dalle eventuali norme tecniche in funzione degli usi previsti, inclusa la Direttiva 94/11/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore. Costituiscono, in particolare, disposizioni vincolanti per le componenti in pelle, in funzione della tipologia e della destinazione d'uso:

- UNI 10594:2010 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati all'industria calzaturiera
- UNI 10740:2008 Scamosciato per asciugatura – Caratteristiche e requisiti
- UNI 10826:2012 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati all'industria della pelletteria e degli accessori
- UNI 10885:2012 Pelle conciata al vegetale – Definizione, caratteristiche e requisiti
- UNI 10886:2012 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati alla manifattura di guanti
- UNI/TS 11268 Caratteristiche e requisiti dei cuoi per selleria

Verifica: l'offerente in sede di esecuzione, entro 10 giorni dalla richiesta del DEC, deve presentare i rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità, relativi ai requisiti minimi obbligatori (pacchetti standard previsti dai laboratori) richiamati nelle norme tecniche indicate nel

criterio, al fine di qualificare le caratteristiche e i requisiti dei cuoi per le specifiche produzioni di calzature e di articoli e accessori in pelle (buffetteria).

Nel prodotto finale, e in tutti i materiali omogenei o negli articoli che sono parte della struttura del prodotto finale, non devono essere intenzionalmente aggiunte:

- le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) iscritte in allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo:http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp) in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso;
- le sostanze o le miscele classificate o classificabili in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, hanno le seguenti indicazioni di pericolo:
 - cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR) appartenenti alle categorie 1A, 1B e 2 (H340, H341, H350, H350i, H360, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362);
 - tossicità acuta per via orale, cutanea e per inalazione categorie 1, 2 e 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331, EUH070);
 - tossicità in caso di aspirazione categoria 1 (H304);
 - tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 1 (H370, H372);
 - pericolose per l'ambiente acquatico, categoria 1 (H400, H410);
- le sostanze o le miscele classificate o classificabili in concentrazione maggiore all'1% in peso che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, hanno le seguenti indicazioni di pericolo:
 - pericolose per l'ambiente acquatico, categoria 2, 3 e 4 (H411, H412, H413);
 - tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 2 (H371, H373).

Inoltre il prodotto finale, i materiali omogenei o gli articoli che lo compongono o le formulazioni utilizzate, non devono contenere le sostanze specificate nella lista delle sostanze soggette a restrizioni (RSL) se applicabili ai prodotti oggetto dei CAM richiamati nel presente capitolato, o le devono contenere entro i valori limite riportati nell'appendice I del Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 maggio 2018 nella cui tabella sono altresì specificate le fasi del processo produttivo, le condizioni di applicabilità, e i sistemi di verifica per dimostrare la conformità al criterio.

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità redatta in base alle dichiarazioni dei fornitori e a supporti documentali come la Scheda Dati di Sicurezza ove presente, relativamente alla conformità ai requisiti di cui sopra per i materiali omogenei o gli articoli che compongono il prodotto. La dichiarazione di conformità presentata dovrà essere corredata dai rapporti di prova relativi alle sostanze soggette a restrizione indicate nella lista presente nell'appendice I, rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi della norma tecnica ISO 17025. Al fine di tener conto della sostenibilità economica delle prove, le

sostanze da testare sono selezionate dall'esecutore 10 delle sostanze considerando anche gli usi specifici della calzatura oggetto dell'offerta.

Le dichiarazioni di conformità devono fare riferimento alla versione più recente del Candidate List pubblicata dall'ECHA.

1.3.2 Modalità delle forniture e di erogazione dei servizi (lotti 1, 2 e 3)

Il noleggio dei capi di vestiario e degli altri articoli di cui ai lotti 1 e 2, nonché il lavaggio degli stessi ove previsto, è da intendersi a corpo, fatta eccezione per il lavaggio dei kit di cortesia di cui al lotto 2 che è da intendersi a misura al pari del lavaggio dei capi di proprietà dell'Amministrazione di cui al lotto 2. La fornitura dei DPI (lotto 3) è a misura.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.12, settimo comma, del presente capitolato con riguardo alle verifiche sui DPI, per quanto attiene alle forniture previste da tutti i lotti entro 10 giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto l'affidatario dovrà fornire, a propria cura e senza costi aggiuntivi, presso le varie sedi la prima dotazione dei capi e/o articoli descritti nel presente Capitolato nelle quantità che saranno comunicate dal DEC. La consegna, pertanto, avverrà in più soluzioni, non meno di due, nel corso di tutta la durata del contratto, fatta salva per il lotto 3 la possibilità di concordare la consegna in un'unica soluzione.

Le consegne successive avverranno entro 5 giorni dalla richiesta del DEC.

L'esecuzione di ciascuna Richiesta di Approvvigionamento deve essere esaurita di norma in un'unica soluzione. Consegne parziali sono ammesse previo accordo intercorso tra l'esecutore e il DEC.

Gli oneri relativi alla consegna dei capi e dei DPI, nonché al ritiro e riconsegna dei capi destinati al lavaggio, sono da intendersi interamente a carico dell'esecutore, ivi compreso l'imballaggio e il trasporto. La consegna si intende "al piano".

Le operazioni di carico e scarico della merce sono sempre a carico dell'esecutore, il quale deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tale attività.

La consegna deve essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice copia. La sottoscrizione della stessa, da parte dell'Amministrazione contraente, non equivale ad accettazione incondizionata della merce.

I capi in consegna per la prima volta dovranno essere confezionati in idonei imballaggi, aventi peso complessivo inferiore a 15 kg.

I DPI, fatta eccezione delle divise dei manutentori, devono essere confezionati distinti per categoria di articoli, es: calzature, caschi, guanti, ecc.) e se non in taglia unica per taglie.

I capi facenti parte delle divise, anche se DPI e con esclusione delle calzature, devono essere confezionati singolarmente in imballi trasparenti poi raggruppati per dipendente destinatario con indicazione del nome di questi.

In ogni caso sulle confezioni di tutti gli articoli di qualunque tipo devono essere riportati:

- il nome dell'Amministrazione Contraente;
- il codice e la denominazione degli articoli;
- la taglia;
- il numero e la data della Richiesta di Approvvigionamento;
- il numero degli articoli.

L'imballaggio deve essere realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di trasporto prescelto che ne deve garantire l'integrità finale.

Qualora gli imballaggi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, gli articoli verranno respinti e l'esecutore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Gli imballi non devono provocare sgualciture, schiacciamenti o simili ai capi consegnati.

Per quanto riguarda i capi di vestiario non in taglia unica e/o per i quali è prevista la scelta da parte del personale (ad esempio, pantalone o gonna, calzature), il personale individuato dal DEC in sede di Verbale di Consegna, o con comunicazioni successive, si recherà nel luogo individuato nella medesima sede per la rilevazione delle misure e la scelta dei capi.

Le misure necessarie saranno rilevate direttamente dall'esecutore nella sede che questi indicherà, in ogni caso a meno di 10 Km di distanza dall'area metropolitana di Cagliari e raggiungibile tramite i mezzi pubblici urbani. In alternativa l'esecutore concorderà con il DEC un luogo idoneo presso il quale effettuare le succitate operazioni all'interno delle strutture dell'ERSU.

Per quanto attiene alle scarpe facenti parte della fornitura di cui al lotto 3 l'aggiudicatario, al medesimo prezzo offerto, dovrà garantire la personale la scelta tra almeno 2 modelli diversi, ferme restando le caratteristiche previste dal presente capitolato, al fine di individuare la calzatura più adatta a ciascun operatore.

L'esecutore è obbligato a fornire gli articoli in tutte le taglie/misure comprese la extra extra large e la extra small (taglie conformate). In ogni caso il questi deve garantire la vestizione anche di soggetti con corporature particolari e/o allergie e/o intolleranze verso determinati capi (debitamente certificate dal medico). Nel caso in cui fossero necessarie attività di sartoria per l'adattamento dei capi vi provvederà direttamente l'esecutore. Le attività di cui al presente comma sono comprese nei prezzi del servizio.

Per i lotti 1 e 2 nell'ambito della durata del contratto l'aggiudicatario è tenuto a garantire, con oneri interamente a proprio carico, il ritiro, lo smaltimento e la sostituzione dei capi e articoli a noleggio per i quali, a seguito del normale utilizzo proprio di ciascuno di essi, si sia determinata un usura tale da determinare la perdita delle caratteristiche originarie.

Le dotazioni dovranno essere altresì sostituite, a carico dell'appaltatore, per modifica della taglia dell'utilizzatore tale da non consentire un adattamento sartoriale.

In tutti i casi le sostituzioni dovranno avvenire entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta del DEC.

Sono consentite, su autorizzazione del DEC e a carico dell'appaltatore, attività di riparazione di capi di vestiario leggermente deteriorati che non siano in condizioni tali da contrastare con la funzionalità e il decoro degli stessi.

Le eventuali manutenzioni di cui sopra dovranno essere effettuate nel periodo di consegna secondo quanto definito nei POA (v. paragrafo 1.4 e seguenti), ovvero non dovranno comportare ritardi nella consegna, qualora la riparazione potrebbe cagionare ritardo nella consegna del capo si dovrà ricorrere alla sostituzione dello stesso.

Nel prezzo di fornitura dei DPI (lotto 3) è compreso, per tutta la durata del contratto, il ritiro a fine vita degli stessi nonché il ritiro di DPI non più utilizzabili in possesso dell'ERSU a seguito di precedenti forniture per una quantità massima pari al doppio dei DPI forniti in base al presente capitolato.

Per quanto attiene ai soli capi di abbigliamento a noleggio (lotti 1 e 2) nel prezzo del servizio è compreso il ritiro e corretto smaltimento di tutti i capi usati al termine del contratto, salvo quanto previsto per l'ipotesi di rinnovo del contratto dall'art. 2, paragrafo 2.2 del presente capitolato, nonché il ritiro e corretto smaltimento dei capi di vestiario eventualmente in possesso dell'ERSU per una quantità massima pari al doppio di quelli forniti a noleggio in base al presente capitolato.

In ogni caso il prezzo della fornitura o del noleggio comprende altresì il ritiro e lo smaltimento secondo criteri di differenziazione e corretto avvio al riciclaggio degli imballaggi utilizzati per la consegna iniziale.

1.3.2.1 Modalità specifiche per i capi e articoli da sottoporre a lavaggio

Per quanto attiene al lavaggio e eventuale sanificazione dei capi di abbigliamento e degli altri articoli (lotti 1 e 2) si prevede quanto segue.

In entrambi i casi (lotti 1 e 2) il servizio di lavanderia comprende:

- a) la fornitura dei sacchi mono uso per la raccolta dei capi e della biancheria sporca;
- b) il lavaggio e la stiratura;
- c) il confezionamento dei capi da restituire;
- d) la riconsegna dei capi presso le sedi ERSU indicate;
- e) il ritiro e smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna.

Il processo di lavaggio deve:

- essere tale da garantire che i capi di vestiario e gli altri articoli risultino perfettamente puliti, asciugati e stirati in modo tale da garantire costantemente l'abbigliamento da lavoro in condizioni di perfetta igienicità e integrità;
- prevedere la sanificazione dei capi per garantire la detersione mediante eliminazione di qualsiasi tipo di sporco, di macchie o ombreggiature ed odori con appositi detergenti funzionali allo scopo. Se i capi non risulteranno perfettamente puliti e sanificati ulteriori lavaggi e/o trattamenti necessari all'eliminazione di macchie sarà a carico dell'affidatario;
- prevedere la sostituzione del capo senza costi aggiuntivi se le macchie non possono essere eliminate;
- prevedere un risciacquo accurato e sufficiente ed eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie o irritazioni;

- garantire un asciugatura perfetta (l'umidità igroscopica non dovrà essere superiore al 4%);
- un bianco perfetto per i capi bianchi ed un colore vivo per quelli colorati.

Alla fine del processo tutti gli articoli dovranno essere confezionati in pacchi per la riconsegna secondo quanto indicato più oltre seguito.

I prodotti utilizzati nel lavaggio, sanificazione, disinfezione e stiratura dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia e a basso impatto ambientale (CRITERI marchio ECOLABEL) e ipoallergenici.

Per quanto riguarda le divise degli addetti alla cucina (lotto 1), i kit di biancheria e i kit di cortesia di cui al lotto 2 si specifica che il processo di lavaggio dovrà inoltre:

- prevedere una disinfezione dei capi che riduca la quantità di microorganismi eliminando completamente i germi patogeni, la disinfezione dovrà essere tale da risultare negativa ai controlli batteriologici che potranno in ogni tempo essere disposti dall'ERSU;
- essere eseguito secondo le procedure di piano H.A.C.C.P., ove previste. Dovrà essere rilasciata da parte dell'esecutore del servizio lavanderia una certificazione che garantisca la sanificazione dei capi nel rispetto delle summenzionate procedure;
- essere effettuata attraverso l'uso di detergenti H.A.C.C.P., ove previsti, contenenti disinfettanti ad alte temperature (90°);
- si può fare eccezione per il lavaggio a 90°, ferma restando la disinfezione, con riguardo ai guanti anticalore di cui al lotto 1 qualora le specifiche tecniche degli stessi non lo consentano.

La disinfezione dovrà comunque essere effettuata in modo da evitare un'usura eccessiva del capo.

Il ritiro dei capi per il lavaggio dovrà avvenire secondo le cadenze previste dal presente capitolato come specificate nel primo POA e eventualmente aggiornate su richiesta del DEC nei POA successivi. La riconsegna dei capi dovrà avvenire entro massimo 3 giorni lavorativi dalla data del ritiro secondo quanto precisato nel POA.

Il confezionamento dei capi da restituire deve essere effettuato suddiviso per dipendente titolare della divisa, con imbustamento per singolo capo fatta eccezione per i torcioni e i guanti anticalore di cui al lotto 1, ai kit di biancheria e ai kit di cortesia di cui al lotto 2, che potranno essere imbustati in pacchi omogenei per articolo e quantità.

In ogni caso il confezionamento dovrà essere effettuato con modalità tali da garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative richieste dal presente capitolato sino all'utilizzatore finale.

Qualora gli imballaggi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, gli articoli potranno essere respinti e l'esecutore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Gli imballi non devono provocare sgualciture, schiacciamenti o simili ai capi consegnati.

La riconsegna del pulito deve avvenire senza alcuna commistione tra sporco e pulito.

Nell'ambito dei servizi di lavanderia l'aggiudicatario è tenuto alla verifica dello stato dei capi ritirati al fine di provvedere alle piccole riparazioni di carattere ordinario che si rendessero necessarie (ad esempio, sostituzione di un bottone, ripristino di una cucitura). Per altre riparazioni che potrebbero alterare la funzionalità e il decoro dei capi l'ERSU, tramite il DEC, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione.

La verifica del numero di capi e della qualità del lavaggio e delle attività di riparazione avverrà al ritiro e alla consegna in contraddittorio.

Al momento della consegna dei capi lavati l'aggiudicatario sarà tenuto al ritiro e smaltimento secondo criteri di differenziazione e corretto avvio al riciclaggio degli imballaggi delle precedenti consegne.

1.4 Servizi gestionali (lotti 1 e 2)

Nell'ambito dei soli lotti 1 e 2 devono essere altresì garantiti i seguenti Servizi Gestionali:

- a) Pianificazione e programmazione delle attività attraverso il Piano Operativo delle Attività (POA).
- b) Coordinamento.
- c) Gestione del Sistema Informativo.

Il corrispettivo per tutti i Servizi Gestionali deve considerarsi compreso nell'importo dei servizi di lavaggio e noleggio.

Nei Paragrafi successivi vengono dettagliate le modalità di erogazione di tali servizi.

1.4.1 Sopralluogo post-aggiudicazione, Verbale di Consegna e pianificazione e programmazione delle attività attraverso il piano operativo delle attività (POA)

Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione dovrà essere presentato al DEC il Piano Operativo delle Attività (POA). Quest'ultimo è un documento che formalizza la "configurazione dei servizi" in funzione delle specifiche richieste della Stazione Appaltante previste dal presente capitolato e suoi allegati.

Nei successivi 10 giorni naturali e consecutivi dalla consegna il DEC provvederà alla condivisione del POA o a richiedere modifiche allo stesso.

La fase di condivisione ha come scopo quello di identificare le effettive esigenze della Stazione Appaltante e di conseguenza di organizzare l'erogazione dei servizi. L'aggiudicatario, in caso di osservazioni da parte del DEC, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante una nuova versione del POA che tenga conto delle predette osservazioni entro e non oltre i successivi 5 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine della fase di condivisione.

Il POA deve essere formalizzato con l'obiettivo di fornire alla Stazione Appaltante le necessarie informazioni per valutare la schedulazione, anche in forma grafica, di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento; l'aggiudicatario deve porsi l'obiettivo fondamentale di gestire in maniera ottimizzata le risorse dedicate ai servizi, in modo da massimizzare l'efficienza delle risorse

messe a disposizione.

E' compito del DEC verificare che all'interno del POA siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze della Stazione Appaltante; in particolare la verifica deve essere sia di tipo tecnico sia di tipo economico al fine di quantificare con esattezza il prezzo dovuto.

La presentazione della versione finale del primo POA avverrà contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna cui questo dovrà essere allegato; dunque l'esecutore accetterà interamente le condizioni del Contratto.

Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale l'aggiudicatario prende formalmente in carico il servizio per l'esecuzione dello stesso per la durata del contratto.

Il Verbale deve essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra l'aggiudicatario e il DEC, e recare la firma congiunta di entrambe le parti. La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione dei servizi, salvo diversi accordi tra le parti.

Di seguito una breve descrizione delle sezioni che devono essere contenute nel Verbale di Consegna.

SEZIONE 1: Attestazione della presa in consegna del servizio

L'attestazione della presa in consegna è la sezione del Verbale di Consegna che contiene il dettaglio delle sedi presso cui si svolgerà la parte del servizio di ritiro e consegna dei capi nonché le attività di misurazione da parte del personale.

Per particolari motivi di urgenza, la Stazione Appaltante può richiedere l'attivazione di tutti i servizi a seguito della sottoscrizione della suddetta sezione del Verbale di Consegna, mentre le altre sezioni possono essere redatte successivamente.

SEZIONE 2: Organizzazione dell'aggiudicatario

L'esecutore deve riportare nel Verbale di Consegna l'organigramma nominativo relativo alla struttura predisposta per la gestione operativa dei Servizi erogati nell'ambito del Contratto (personale delegato allo svolgimento delle attività). Devono essere riportati in particolare, per ciascun servizio, i nominativi del personale operativo che eseguirà le attività.

L'esecutore deve aggiornare il POA mensilmente, entro il 5 di ogni mese; la consegna deve essere effettuata via e-mail, via fax, via brevi manu e/o secondo quanto richiesto dal DEC. Con le stesse modalità il DEC può inviare l'eventuale richiesta di aggiornamento con una frequenza maggiore.

Il POA potrebbe richiedere una necessità di aggiornamento più frequente dovuta, ad esempio, dall'insorgere di situazioni eccezionali, per loro natura non prevedibili (ad esempio la richiesta di interruzione del servizio da parte del Responsabile del Servizio per particolari esigenze dell'utenza).

Il POA mensile si intende approvato, con il criterio del silenzio-assenso, trascorsi 5 giorni lavorativi consecutivi dalla ricezione da parte del Responsabile del Servizio. L'approvazione del POA da

parte del DEC può essere condizionata, a titolo esemplificativo, dai seguenti fattori:

- il rispetto delle attività minime previste dal presente capitolato;
- il calendario di attività compatibile con il normale svolgimento delle attività degli utenti degli immobili;
- la presenza nel calendario di tutte le Attività Straordinarie (programmabili) autorizzate e/o richieste dalla Stazione Appaltante.

Il POA deve essere opportunamente articolato in sezioni che devono riportare, in maniera chiara e dettagliata, le tipologie di informazioni di seguito dettagliate.

1.4.1.1 POA - sezione introduttiva

In tale sezione del POA l'esecutore deve riportare i dati e le informazioni che consentano di:

- identificare la Stazione Appaltante;
- identificare gli immobili ove si svolgerà l'attività di ritiro e consegna;
- indicare i servizi richiesti: tipologia, data inizio e fine affidamento servizio, etc.;
- indicare i giorni a settimana, le fasce orarie di erogazione dei servizi e gli orari di apertura e chiusura degli immobili;
- indicare la fascia oraria richiesta dalla Stazione Appaltante per il presidio da parte del coordinatore;
- altro.

I dati e le informazioni, di cui al precedente punto elenco, dovranno essere riportati per ciascuno immobile oggetto del servizio.

1.4.1.2 POA - sezione tecnica

L'esecutore deve presentare una schedulazione, con rappresentazione grafica, di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento; per ogni servizio si deve indicare la data prevista di inizio di erogazione e, quindi, la durata.

1.4.1.3 POA - sezione economica

In tale Sezione del POA, l'esecutore deve indicare i corrispettivi spettanti e le modalità di determinazione degli stessi secondo quanto previsto dal presente capitolato.

1.4.1.4 POA - sezione gestionale

In tale sezione del POA, per ogni immobile, l'esecutore deve riportare, al minimo, i dati e le informazioni di seguito indicati.

- Calendario lavorativo dell'Unità di Gestione

In questa sezione è riportato il calendario lavorativo relativo agli immobili presso i quali saranno erogati i servizi in relazione alle specifiche esigenze della Stazione Appaltante (Unità di Gestione). A tal fine sarà cura dell'esecutore raccordarsi con il DEC per stabilire un calendario che sia funzionale alle esigenze e che eviti qualsiasi intralcio o disturbo allo svolgimento delle normali attività previste.

In conformità a tale calendario devono quindi essere esplicitate, per ogni singolo servizio operativo, nonché per le attività del coordinatore, modalità operative, giorni, orari e/o fasce orarie che devono essere rispettate nei vari periodi dell'anno dall'esecutore per l'erogazione del servizio stesso.

1.4.2 Verbale di controllo

Il controllo dell'esecuzione delle attività schedate nel Piano Operativo delle Attività deve risultare da un apposito "Verbale di Controllo", predisposto mensilmente dall'esecutore, consegnato entro i primi 5 giorni lavorativi di ogni mese ed accettato dal DEC.

Il Verbale di Controllo consiste in un elaborato mensile che si ottiene integrando il POA con lo stato d'avanzamento delle attività previste nel mese immediatamente precedente, comprensivo della rappresentazione di eventuali scostamenti sia in anticipo che in ritardo rispetto alla data di programmazione della singola attività prevista nel POA e quella di effettiva esecuzione.

Il Verbale deve riportare, inoltre, la descrizione di problematiche e soluzioni da adottare con riferimento agli aspetti ambientali e legati alla salute e sicurezza dei lavoratori, che l'esecutore e/o il DEC ritengano necessario evidenziare prima della firma del Verbale stesso.

E' compito dell'esecutore aggiornare quotidianamente il Verbale di Controllo a seguito delle attività eseguite, anche in considerazione di eventuali verifiche che il DEC ritenga opportuno svolgere nel corso delle attività.

Tutte le attività del periodo di riferimento si ritengono concluse con la redazione da parte dell'esecutore del Verbale di Controllo.

La firma del Verbale di Controllo da parte del DEC, con tutte le annotazioni in esso riportate, vale come sola accettazione dell'avvenuta esecuzione delle attività effettivamente eseguite dall'esecutore.

1.4.3 Coordinamento

L'esecutore deve garantire, mediante il coordinatore di cui all'art. 11 del presente capitolato, la massima accessibilità ai servizi richiesti.

L'attivazione di tale servizio deve essere contestuale all'inizio dell'erogazione dei servizi oggetto del Contratto, coincidente con la sottoscrizione del primo Verbale di Consegna.

I servizi erogati tramite il coordinatore comprendere almeno le seguenti attività:

- gestione delle chiamate;

- tracking delle richieste.

Gli utenti, abilitati sulla base di livelli autorizzativi concordati con il DEC in sede di Verbale di Consegna, devono accedere al servizio mediante ciascuno dei canali di comunicazione predisposti dall'esecutore e di seguito elencati:

- numero dedicato;
- e-mail, pec.

La gestione delle chiamate deve comprendere al minimo la registrazione e la classificazione delle richieste in relazione al livello di priorità.

La gestione delle chiamate deve, inoltre, riguardare almeno le seguenti tipologie di chiamata opportunamente codificate:

- a) richieste di intervento;
- b) chiarimenti e informazioni sui servizi attivati;
- c) informazioni sullo stato delle richieste e delle rispettive attività;
- d) solleciti;
- e) reclami.

Il coordinatore deve essere reperibile nell'ambito delle fasce indicate dall'art. 11 del presente capitolato.

Al di fuori di tale orario, e quindi durante l'orario e nei giorni in cui il servizio non è presidiato dal coordinatore rimarranno attive le e-mail.

1.4.3.1 Tracking richieste

Tutte le interazioni verso il coordinatore, attraverso un qualunque canale di accesso, devono essere registrate nel Sistema Informativo dell'esecutore, che tiene traccia di tutte le comunicazioni.

Il personale della Stazione Appaltante abilitato all'accesso al coordinatore, deve essere riportato nel Verbale di Consegna, deve essere formato dall'esecutore all'utilizzo del Sistema Informativo attraverso l'erogazione di un corso dedicato di durata minima pari a 2 ore. Per personale della Stazione Appaltante si intendono il DEC ed, eventualmente, i referenti di cui all'art. 10 del presente capitolato.

La registrazione nel Sistema Informativo deve avvenire con l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna Richiesta. Anche nel caso di richieste pervenute via e-mail, deve essere comunicato il numero progressivo di registrazione assegnato dal Sistema, utilizzando i canali di comunicazione attivati.

Poiché i termini di erogazione dei servizi decorrono dalla data/ora di registrazione della

segnalazione, la registrazione deve essere automatica o comunque contestuale alla chiamata se il servizio è presidiato da operatori.

La registrazione di tutte le chiamate pervenute al di fuori dell'orario di servizio deve essere invece effettuata o automaticamente o, comunque, entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione della chiamata.

Le chiamate devono essere gestite con processi che consentano, in qualunque momento, la loro rintracciabilità, con campi di informazione differenti in base alla tipologia di Richiesta pervenuta, come di seguito indicato a titolo semplificativo e non esaustivo:

Tipologia di Chiamata	Campi di informazione da Registrare
a) Richieste di intervento	data e ora della Richiesta; motivo della Richiesta; richiedente (nome, cognome e recapito telefonico), anche se la segnalazione è effettuata da personale dell'esecutore; edificio, unità ed ambienti per i quali è stata richiesta l'attività; stato della Richiesta (aperta, chiusa, assegnata, sospesa, etc.); tipi e categorie di lavoro interessate dalle attività; livello di priorità assegnato alla Richiesta; numero progressivo assegnato alla Richiesta.
b) Chiarimenti ed informazioni sui servizi attivati	data e ora della chiamata; nome e cognome di chi ha richiesto il chiarimento/informazione.
c) Informazioni sullo stato delle richieste e delle rispettive attività	data e ora della chiamata; nome e cognome di chi ha richiesto il chiarimento; numeri progressivi relativi alle richieste di cui è stato richiesto lo stato.
d) Solleciti	data e ora della chiamata; nome e cognome di chi ha effettuato il sollecito; numero progressivo dell'attività sollecitata.
e) Reclami	data e ora della chiamata; nome e cognome di chi ha effettuato il reclamo; motivo del reclamo.

1.4.4 Gestione del Sistema Informativo

Nell'ambito dei servizi e forniture di cui ai lotti 1 e 2 deve essere garantito e utilizzato un efficace ed efficiente strumento informatico per il supporto delle attività di gestione operativa e controllo dei servizi, sia da parte della Stazione Appaltante che da parte dell'esecutore.

Il suddetto strumento deve soddisfare anche le finalità della tracciabilità on line dei capi.

Alla piattaforma informatica accederà il personale indicato dal DEC, al suddetto personale l'aggiudicatario garantirà non meno di 2 ore di formazione per il corretto utilizzo della stessa.

La piattaforma on line dovrà essere utilizzata anche al fine della rendicontazione da parte dell'aggiudicatario delle prestazioni effettuate.

L'attivazione di tale servizio deve essere contestuale all'inizio dell'erogazione dei servizi oggetto del Contratto, coincidente con la sottoscrizione del primo Verbale di Consegna.

Tra le funzionalità che dovranno essere garantite per la corretta erogazione dei Servizi Gestionali e dei servizi operativi, a titolo indicativo e non esaustivo si indicano:

- funzionalità di supporto al servizio di gestione degli ordini;
- funzionalità di supporto al servizio di coordinamento;
- rendicontazione delle prestazioni;
- tracciamento dei capi e degli altri articoli.

1.5 Valore complessivo dell'appalto e importo a base di gara.

L'importo a base di gara per ciascun lotto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è il seguente:

- Lotto 1 - € 29.411,25;
- Lotto 2 - € 21.219,36;
- Lotto 3 - € 8.904,40.

Il valore complessivo dell'appalto è stimato in € 237.922,94 IVA esclusa come segue:

Tabella 4		Valore dell'appalto
LOTTO1		
1	Totale canoni annuali per il servizio soggetti a ribasso	€ 29.411,25
2	Di cui costo del personale	€ 23.250,00
3	Eventuale proroga per massimo 12 + 12 mesi	€ 58.822,50
4	Eventuale proroga tecnica (stimata in massimo 6 mesi)	€ 14.705,63
5	Eventuale V d'obbligo (20% di 4)	€ 5.882,25
6	Eventuale ripetizione di servizi analoghi	€ 27.000,00
9	Totale valore del lotto IVA esclusa (1+3+4+5+6)	€ 135.821,63
8	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 173,00

LOTTO 2		
1	Totale canoni annuali per il servizio soggetti a ribasso	€ 21.219,36
2	Di cui costo del personale	€ 16.774,20
3	Ulteriori servizi extra canone	€ 3.000,00
4	Eventuale proroga per massimo 12 + 12 mesi	€ 42.438,72
5	Eventuale proroga tecnica (stimata in massimo 6 mesi)	€ 10.609,68
6	Eventuale V d'obbligo (20% di 4)	€ 4.243,87
9	Totale valore del lotto IVA esclusa (1+3+4+5+6)	€ 81.511,63
10	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 173,00
LOTTO 3		
1	Importo forniture a misura soggetto a ribasso d'asta	€ 8.904,40
2	Eventuali forniture su preventivo	€ 1.000,00
3	Eventuale rinnovo per una sola volta	€ 8.904,40
4	Eventuale V d'obbligo (20% di 1)	€ 1.780,88
5	Totale valore del lotto IVA esclusa (1+2+3+4)	€ 20.589,68
6	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 0,0

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 346,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter, del D.lgs. n. 81/2008, è stato redatto il "Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)" (rif. "Allegato 3") contenente l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché il dettaglio dell'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze.

Si precisa che l'importo indicato come "Totale valore del lotto" nella precedente tabella 4 ha il solo scopo di determinare il valore presunto dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. Pertanto l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni né pretendere compensi o indennità di sorta ove l'Amministrazione ritenesse di non avvalersi delle opzioni disciplinate negli articoli 2 e 27 del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016 l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato complessivamente pari € 40.024,20 annui, come meglio specificati nella precedente tabella 4, calcolati sulla base del D.M. 11 dicembre 2017 "costo medio orario lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini", tabella operai - luglio 2018.

In particolare per il lotto 1 si è tenuto conto:

- Personale da addetto a ritiro e consegna biancheria, operatore autista, area professionale qualificata, profilo base, area professionale qualificata, profilo base, per n. 208 ore annue (n. 104 ritiri/consegne annue per n. 2 ore a ritiro/consegna), costo medio orario € 20,01, totale costo annuo € 4.180,80
- Personale addetto al coordinamento del servizio (art. 11 del presente capitolato), Responsabile assistenza clienti, area professionale qualificata, profilo consolidato per n. 120 ore annue (si ipotizzano n. 10 ore di attività di effettivo coordinamento al mese, esclusa la mera reperibilità), costo medio orario € 22,67, totale costo annuo € 2.720,40.
- Personale addetto al lavaggio, stiratura, rammendo, ecc., Operatore al lavaggio, Operatore alla stiratura confezionato, Operatore al controllo e rammendo, ecc., area professionale operativa, profilo consolidato, per n. 832 ore annue (n. 8 ore di lavoro medie per ognuno dei 104 ritiri/consegne annue), costo medio orario € 19,65, totale costo annuo 16.348,80.
- Costo annuo totale stimato € 23.250,00.

In particolare per il lotto 2 si è tenuto conto:

- Personale da addetto a ritiro e consegna biancheria, operatore autista, area professionale qualificata, profilo base, area professionale qualificata, profilo base, per n. 208 ore annue (n. 52 ritiri/consegne annue per n. 4 ore a ritiro/consegna), costo medio orario € 20,01, totale costo annuo € 4.180,80.
- Personale addetto al coordinamento del servizio (art. 11 del presente capitolato), Responsabile assistenza clienti, area professionale qualificata, profilo consolidato per n. 240 ore annue (si ipotizzano n. 20 ore di attività di effettivo coordinamento al mese, esclusa la mera reperibilità), costo medio orario € 22,67, totale costo annuo € 5.440,80.
- Personale addetto al lavaggio, stiratura, rammendo, ecc., Operatore al lavaggio, Operatore alla stiratura confezionato, Operatore al controllo e rammendo, ecc., area professionale operativa, profilo consolidato, per n. 364 ore annue (n. 7 ore di lavoro medie per ognuno dei 52 ritiri/consegne annue), costo medio orario € 19,65, totale costo annuo 7.152,60.
- Costo annuo totale stimato € 16.774,20.

Per il lotto 3, trattandosi di mera fornitura, non è prevista la stima dei costi di personale.

In ogni caso si precisa che le ore di cui sopra sono state considerate nel presente capitolato al solo scopo di definire i costi di personale, pertanto esse non rappresentano un monte orario minimo o massimo che l'aggiudicatario dovrà garantire. L'organizzazione del servizio, infatti, sarà quella definita dall'operatore economico a proprio rischio.

Per la determinazione dell'importo a base di gara, sono stati inoltre considerati i seguenti elementi:

- Incidenza delle spese generali;
- Utile di impresa.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio ERSU.

L'Ente si riserva:

- Per il solo lotto 1, la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto e nel presente capitolato posto a base dell'affidamento per un importo massimo, IVA esclusa, di € 27.000,00;
- la facoltà di prorogare o rinnovare i contratti, alle condizioni meglio precisate al successivo art. 2, per un importo massimo complessivo IVA esclusa, nonché al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, di € 196.642,17;
- la facoltà incrementare le quantità delle forniture richieste nell'ipotesi di un aumento del numero dei dipendenti in servizio addetti alle attività di cui al presente capitolato, sino ad un massimo del V d'obbligo;
- la facoltà di ridurre il numero di forniture richieste nel caso di una riduzione, per qualunque motivo, del numero di dipendenti in servizio addetti alle attività di cui al presente capitolato.

Resta inteso che nei compensi previsti sono compresi tutti i prodotti e i mezzi necessari per l'esecuzione dei servizi.

Art. 2 Durata dell'appalto

2.1 Durata dell'appalto

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, se antecedente, dalla data del verbale relativo all'eventuale consegna anticipata secondo il disposto dell'art. 28 del presente capitolato.

Tutte le modifiche alla durata del contratto originario sono precedute da apposita relazione del DEC approvata dal Responsabile del Procedimento. In ogni caso non sono in alcun modo previste o ammissibili proroghe o rinnovi taciti.

2.2 Facoltà di rinnovo e proroga

Per i lotti 1 e 2 la stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 35 D.lgs. n. 50/2016, la facoltà di rinnovare il contratto previa rinegoziazione delle quantità iniziali di articoli e capi da noleggiare e/o sottoporre a lavaggio a seguito di valutazione delle mutate esigenze dell'organizzazione e/o del numero di capi che, eventualmente, non necessitasse di essere sostituito.

Agli eventuali rinnovi si procederà a condizione dell'offerta da parte dell'aggiudicatario di un ulteriore ribasso sui prezzi stabiliti nel contratto originario. Resteranno ferme tutte le altre condizioni dell'aggiudicazione originaria.

Per i lotti 1 e 2 la stazione appaltante si riserva inoltre, ai sensi del medesimo art. 35 D.lgs. n. 50/2016, la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni dell'aggiudicazione originaria, fatta salva la sola revisione prezzi di cui all'art. 14 del presente capitolato.

In entrambe le ipotesi di cui ai precedenti commi la modifica della durata del contratto sarà disposta in modo espresso e disgiuntamente per un massimo di due periodi di ulteriori 12 mesi ciascuno, per un totale massimo, tra rinnovi e proroghe, di 24 mesi.

Sempre con riferimento ai soli lotti 1 e 2 la durata del contratto in corso di esecuzione potrà inoltre essere prorogata, o ulteriormente prorogata a seguito di una precedente proroga ai sensi del comma precedente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Per il lotto 3 ci si riserva la facoltà di rinnovare per una sola volta il contratto previa rinegoziazione delle quantità iniziali di DPI da fornire tenendo conto di una rivalutazione dei fabbisogni dell'Amministrazione e a condizione dell'offerta da parte dell'aggiudicatario dei medesimi o migliori prezzi stabiliti nel contratto originario.

La stazione appaltante esercita le facoltà di cui al presente articolo mediante comunicazione all'appaltatore tramite posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario o prorogato.

Art. 3 Requisiti di ammissione all'appalto

I requisiti di ammissione, in particolare sotto il profilo del requisito economico e finanziario, sono richiesti per garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3.1 Requisiti di idoneità.

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 l'operatore economico dovrà essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (art. 17, legge 5 marzo 2001, n. 57 e ss.mm.ii.) per attività coerenti con quelle oggetto di ciascun lotto per cui intenda presentare offerta.

3.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.

Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016, di un fatturato globale minimo annuo, calcolato come media degli ultimi tre anni, pari all'importo a base d'asta del lotto o la somma degli importi a base d'asta dei lotti per i quali la ditta intende partecipare. Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o modello unico sia stato approvato e depositato al momento della pubblicazione del Bando.

3.3 requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) D.lgs. n. 50/2016).

- a) aver realizzato nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del presente bando forniture e servizi relativi al settore di attività oggetto del lotto o dei lotti per i quali si intende partecipare, effettuati in strutture pubbliche o private, di importo almeno pari all'importo a base d'asta del lotto, o la somma degli importi a base d'asta dei lotti, per i quali la ditta intende partecipare;
- b) Per i soli lotti 1 e 2 l'offerente deve possedere un sistema di gestione ambientale, basato sulle pertinenti norme europee o internazionali, che sia idoneo ad arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente. L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite il possesso

di una certificazione rilasciata ai sensi della norma ISO 14001, oppure tramite la registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009, o, parimenti, altre prove che dimostrino e descrivano le misure equivalenti adottate in materia di gestione ambientale, con particolare riferimento alle procedure di:

- controllo operativo;
 - sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
 - preparazione alle emergenze ambientali e risposta.
- c) Possesso, per le ditte che intendono partecipare ai lotti 1 e 2, delle attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento secondo le caratteristiche minime di seguito indicate:
- veicoli idonei per il ritiro e consegna dei capi di vestiario e degli altri articoli oggetto del noleggio e dei servizi di lavaggio;
 - attrezzature e macchinari di lavanderia idonei a garantire il lavaggio secondo i tempi e le specifiche previste dal presente capitolato.
- d) Per le ditte che intendono partecipare al lotto 1, possesso di capacità idonea ad assicurare la qualità microbiologica dei processi di lavaggio tessile attraverso l'implementazione di un sistema di analisi dei rischi e controllo della biocontaminazione (RABC).
- La certificazione di conformità alla norma UNI EN 14065, in corso di validità, rappresenta mezzo di presunzione di conformità. Saranno accettate parimenti altre prove, come una documentazione dettagliata del sistema di analisi del rischio e controllo della biocontaminazione (RABC) attuato dall'offerente, che comprende: lista dei pericoli microbiologici e lista delle misure di controllo, determinazione dei punti di controllo, definizione dei livelli prefissati e limiti di tolleranza per ogni punto di controllo, definizione di un sistema di monitoraggio per ogni punto di controllo, definizione delle azioni correttive, definizione dei procedimenti di controllo del sistema RABC e definizione di un sistema di documentazione.

Art. 4 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base del lotto o dei lotti per cui si intende partecipare salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Art. 5 Modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione

La selezione avverrà mediante procedura aperta. Ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, considerate le caratteristiche specificate e ripetitive dei servizi e delle forniture l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso.

Per ciascun lotto il partecipante alla procedura di gara dovrà presentare un'offerta economica espressa con un'unica percentuale di ribasso che si applicherà a tutti i prezzi di cui all'elenco del relativo lotto contenuto nell'allegato 2 al presente capitolato.

Ai concorrenti è consentita la presentazione di offerte per uno o per più lotti di cui al presente capitolato. I lotti saranno aggiudicati al prezzo più basso anche ad uno stesso concorrente che non potrà esercitare alcuna opzione di scelta.

5.2 Valutazione dell'offerta economica

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, un'Offerta Economica costituita da una dichiarazione che deve contenere, tra le altre le seguenti informazioni:

- a) i valori economici richiesti. Tali valori dovranno essere espressi con modalità solo in cifre e con 2 decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati al secondo decimale. Ad esempio (in caso di troncamento al secondo decimale): 21,214 viene troncato a 21,21; 21,215 viene troncato a 21,21;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) per i soli lotti 1 e 2, la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- d) la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;
- e) le ulteriori dichiarazioni ivi previste.

In caso di partecipazione per più di un lotto le offerte dovranno essere distinte per ciascuno di essi.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Art. 6 Luogo di svolgimento dell'appalto

Le strutture ove si dovranno eseguire le forniture ed i servizi di ritiro e consegna dei capi e biancheria da lavare sono tutte ubicate nell'ambito del Comune di Cagliari e sono le seguenti:

1. Mensa di via Trentino;
2. Mensa di via Premuda;
3. Casa dello Studente di Via Trentino;
4. Casa dello studente di Via Biasi
5. Casa dello Studente di via Businco.
6. Sede amministrativa di Corso Vittorio Emanuele.

L'ERSU si riserva, nel caso di modifica delle sue sedi nell'ambito del territorio comunale di

richiedere che il servizio venga svolto su diversi plessi e/o plessi aggiuntivi previo preavviso di 15 giorni lavorativi da parte del DEC e con conseguente aggiornamento dal parte dell'aggiudicatario del POA.

Art. 7 Obbligazioni specifiche dell'appaltatore

L'Affidatario è l'unico responsabile dell'osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali l'Affidatario dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotto.

Tutte le spese necessarie alla esecuzione dell'appalto dovranno essere sostenute direttamente in proprio dall'appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato:

- a) manlevare e tenere indenne l'ERSU Cagliari dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni a persone o cose derivanti dal malfunzionamento del servizio oggetto del contratto o comunque verificatisi nell'esecuzione dell'appalto o che risultino arrecati dal proprio personale, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- b) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto del presente Capitolato;
- c) utilizzare il numero di unità lavorative, abilitate ai sensi di legge e munite di opportuna preparazione professionale, necessarie per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste e comunque in conformità a quanto indicato in sede di offerta tecnica. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, come meglio specificato all'art. 8, paragrafo 8.1, del presente capitolato;
- d) attenersi alle disposizioni emanate dal DEC per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto del servizio;
- e) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza, nonché atti a consentire all'ERSU di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel presente capitolato;
- g) segnalare all'amministrazione appaltante tutte le circostanze che possono impedire un regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato. Nell'ipotesi di impossibilità di esecuzione dell'appalto per cause di forza maggiore dovrà essere data tempestiva comunicazione al DEC.

Art. 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e in materia di sicurezza

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Al presente Capitolato d'appalto viene allegato sotto il n. 3, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008, il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti), un documento in cui sono indicate le informazioni sui rischi presenti nelle aree di proprietà dell'ERSU ove sarà svolto il servizio per gli addetti dell'impresa appaltatrice.

Entro il termine previsto dall'articolo 1, paragrafo 1.4.1, del presente capitolato per la presentazione del primo POA l'aggiudicatario provvederà a trasmettere all'Amministrazione il proprio Documento di Valutazione Rischi (DVR) specifico per l'appalto.

L'aggiudicatario potrà, entro il termine massimo di 10 giorni dalla aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, proporre modifiche/ integrazioni al DUVRI.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle norme sulla sicurezza generali e di quelle specifiche relative ai rischi da interferenza i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati, fino a quando il Responsabile del Procedimento ne attesti l'osservanza.

Il Responsabile del Procedimento intimerà all'Appaltatore di mettersi in regola e, in caso d'ulteriore inosservanza, attiverà le misure previste dal D.lgs. n. 81/2008 in merito alle segnalazioni all'autorità competente.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Nello svolgimento dell'appalto l'esecutore inoltre:

- a) garantirà nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fornirà a propria esclusiva cura e spese i DPI eventualmente necessari e si assicurerà che il suddetto personale ne faccia uso e rispetti integralmente le disposizioni di sicurezza di cui sopra;
- b) con riguardo ai lotti 1 e 2, all'interno del Verbale di Consegna di cui all'art. 1 del presente capitolato, fornirà un elenco nominativo del personale impiegato. Eventuali variazioni del personale dovranno essere tempestivamente comunicate al DEC comunque entro cinque giorni da ciascuna variazione per poi essere riportati nel primo POA utile;
- c) dovrà vietare al personale di effettuare nei locali e spazi dell'Amministrazione qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa all'appalto affidato, tra cui l'utilizzo di macchine e attrezzature dell'ERSU;
- d) dovrà garantire che per l'accesso ai suddetti locali e spazi questo rispetti le disposizioni, anche di sicurezza, impartite dal DEC;
- e) terrà indenne l'Amministrazione da ogni pretesa che possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di essa dal personale impiegato nell'appalto;
- f) dovrà dotare i dipendenti e/o collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente appalto di apposita tessera di riconoscimento prevista dagli artt. 18, comma 1 lettera u) e 26, comma 8,

del D.lgs. n. 81/2008. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Con riferimento ai lotti 1 e 2, prima della stipula del contratto l'esecutore dovrà:

- g) comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del medico competente ed infine il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- h) presentare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 lett. a) del DLgs 81/2008 e l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori.

8.1 Obblighi specifici in materia di formazione

Tutto il personale impiegato dall'esecutore deve svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, adottando metodologie prestazionali atte a garantire idonei standard qualitativi e di igiene ambientale, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro.

Con riferimento specifico ai lotti 1 e 2, a tal fine l'esecutore si impegna a formare gli operatori dei singoli servizi oggetto del presente capitolato, con specifici corsi professionali, sia che siano previsti obbligatoriamente dalle norme vigenti sia che si rendano necessari per le specifiche attività previste nel presente documento, garantendo che costoro frequentino corsi di aggiornamento a cadenza almeno annuale.

Art. 9 Altre condizioni particolari di esecuzione

L'aggiudicatario garantisce che i beni oggetto del presente appalto siano prodotti in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In specifico:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- l'art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte delle Amministrazione contraente, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

- informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che le Amministrazioni contraenti hanno richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;
- fornire, su richiesta delle Amministrazioni contraenti ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalle Amministrazioni contraenti o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell'Amministrazione stessa;
- intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalle Amministrazioni contraenti, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso delle Amministrazioni contraente, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alle Amministrazioni contraenti, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate, pena una penale di € 500,00 per ogni episodio

Art. 10 Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile del procedimento (RUP) è la Responsabile dell'Ufficio Alloggi via Trentino, via Roma, via Sassari, Dott.ssa Michela Muroni.

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D.lgs. 50/2016 il RUP svolge anche le funzioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC).

Il DEC è preposto alla vigilanza sull'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Con successiva determinazione saranno individuati i referenti operativi che coadiuveranno il DEC con riferimento a ciascuna delle strutture in cui si svolgerà il servizio.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Dirigente Responsabile del Centro di Spesa al DEC compete l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio del RUP, al DEC, tra l'altro, sono ascritti i compiti di:

- a) coordinare, dirigere e controllare tecnicamente e contabilmente l'esecuzione del contratto;

- b) assicurare e verificare la qualità dell'appalto accertando la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità alle condizioni contrattuali.

Il DEC, anche avvalendosi dei referenti operativi, e eventualmente sulla base delle indicazioni del Dirigente, può in ogni tempo disporre verifiche, anche non concordate con l'appaltatore, sulla regolare esecuzione del servizio affidato.

I controlli possono riguardare anche il rispetto da parte dell'appaltatore di quanto previsto dall'art. 8 del presente capitolato.

Il DEC impartisce le proprie disposizioni e istruzioni operative tramite ordini di servizio sinteticamente motivati che devono essere comunicati al Dirigente, protocollati, e annotati in apposito registro. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni e istruzioni fatta salva la facoltà di presentare riserve con la procedura di cui all'art. 18 del presente capitolato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rimanda integralmente alle disposizioni del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

Art. 11 Rappresentante dell'appaltatore - responsabile dell'esecuzione del contratto (REC)

Per la regolare esecuzione l'appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento dell'appalto, designa a suo totale carico ed onere, un soggetto Responsabile della esecuzione del contratto (REC), il cui nominativo sarà trasmesso all'Amministrazione per iscritto prima della sottoscrizione del contratto e comunque inserito nel Verbale di Consegna.

Il REC dovrà essere obbligatoriamente disponibile durante tutto il periodo di esecuzione dell'appalto.

Il Responsabile della esecuzione del contratto sarà l'unico responsabile dell'ottimale e regolare esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto.

Il Responsabile della esecuzione del contratto è altresì incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto all'appalto e di svolgere tutte le funzioni che il presente capitolato rimette in capo al coordinatore incaricato dall'aggiudicatario.

Con riferimento ai lotti 1 e 2 il Responsabile deve essere reperibile dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle 20.00 e la domenica dalle ore 7.00 alle 13.00. Con riferimento al lotto 3 la suddetta reperibilità è prevista dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.30.

Art. 12 Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Responsabile del procedimento

per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione provvederà a mettere a disposizione dell'appaltatore tutta la documentazione in proprio possesso, necessaria per il corretto svolgimento dell'appalto.

Si precisa che per quanto attiene alla fornitura dei DPI di cui al lotto 3, alle divise dei manutentori di cui al lotto 2 e ai guanti anticalore di cui al lotto 1, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire, entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla richiesta scritta e comunque prima dell'avvio dell'esecuzione della prestazione, la campionatura di tutti gli articoli oggetto della fornitura e le relative schede tecniche per la verifica di conformità. Ciascuna scheda tecnica, redatta in italiano, dovrà riportare tutte le caratteristiche tecniche principali del Dispositivo oggetto della fornitura.

La verifica di conformità sarà effettuata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Durante la verifica l'aggiudicatario potrà richiedere la presenza di un proprio rappresentante. I campioni presentati saranno restituiti solo dopo il collaudo della fornitura di cui si darà atto nel Verbale di Consegna.

Per quanto attiene alle scarpe facenti parte della fornitura di cui al lotto 3 l'aggiudicatario, al medesimo prezzo offerto, dovrà garantire la personale scelta tra almeno 2 modelli diversi, ferme restando le caratteristiche previste dal presente capitolato, al fine di individuare la calzatura più adatta a ciascun operatore.

Analogamente a quanto previsto per i DPI si procederà per i capi di vestiario di cui ai lotti 1 e 2, in questo caso l'aggiudicatario consegnerà al DEC i campioni dei capi. Il campionario sarà visionato dal DEC coadiuvato dai referenti operativi, alla presenza del rappresentante della ditta se richiesto, che potrà chiederne motivatamente la sostituzione parziale, o anche totale.

Prima dell'avvio dell'appalto verrà redatto dal DEC, in duplice copia e in contraddittorio con il rappresentante dell'esecutore, il Verbale di Consegna di cui all'art. 1 del presente capitolato.

Nel verbale sarà riportato il nominativo del referente tecnico dell'appaltatore di cui all'art. 11 che svolgerà altresì le funzioni di coordinatore come previste dal presente capitolato.

Con riferimento lotti 1 e 2 il verbale conterrà anche l'indicazione dei luoghi, e degli ambienti dove eseguire l'appalto e l'elenco nominativo del personale impiegato nell'appalto.

Dopo che il contratto sarà divenuto efficace, il Responsabile del procedimento dà avvio all'esecuzione della prestazione.

Art. 13 Corrispettivo dell'appalto

Il canone per il noleggio e lavaggio delle divise di cui ai lotti 1 e 2 comprende il noleggio dei capi di cui alle relative tabelle dell'allegato 1 del presente capitolato, nelle quantità indicate nella colonna "quantità nolo annuale", nonché il lavaggio dei suddetti capi nelle quantità e frequenze di cui alle tabelle del medesimo allegato.

Per il servizio fornito a perfetta regola d'arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal contratto, l'Amministrazione corrisponderà:

- a) per il noleggio e il lavaggio dei capi di cui ai lotti 1 e 2 nelle quantità e secondo le frequenze di lavaggio indicate nell'allegato 1, un corrispettivo annuale a corpo calcolato applicando agli importi di cui dall'elenco prezzi allegato 2 posto a base di gara il ribasso offerto;
- b) per gli articoli da sottoporre a lavaggio a richiesta di cui al lotto 2 un corrispettivo a misura calcolato applicando alle quantità sottoposte a lavaggio il prezzo unitario previsto nell'elenco prezzi di cui all'allegato 2 (tabella "PREZZI LAVAGGIO A MISURA") posto a base di gara il netto del ribasso offerto;
- c) per la fornitura dei DPI di cui al lotto 3 un corrispettivo a misura calcolato applicando alle quantità delle rispettive tipologie dei beni forniti i prezzi unitari dedotti dall'elenco prezzi di cui all'allegato 2 posto a base di gara al netto del ribasso offerto;
- d) per gli articoli a preventivo di cui al lotto 3, il corrispettivo previsto volta per volta.

Tale corrispettivi sono comprensivi di ogni onere e spesa ed è remunerativo di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse rese dall'appaltatore in attuazione del contratto.

Art. 14 Revisione prezzi

In caso di proroga del contratto oltre i 12 mesi originariamente previsti si procederà ad una revisione prezzi in base all'indice armonizzato dei prezzi al consumo (base 2015=100) - medie annue dei "Prezzi al consumo armonizzati per i paesi dell'Unione europea (Ipcu)" elaborato dall'ISTAT con riferimento ai "servizi di lavanderia, riparazione e noleggio di abiti" (classificazione 0314).

Art. 15 Contabilità e pagamento delle fatture

Il pagamento delle prestazioni previste dal presente capitolato avviene, nel rispetto dell'art. 4 co.2 - lett. d) del D.lgs. n. 231 del 2002, così come modificato dal D.lgs. n. 192 del 2012 in rate mensili posticipate previo accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e emissione del certificato di pagamento. La relativa contabilità è tenuta dal DEC.

Per quanto attiene ai lotti 1 e 2, all'inizio di ciascun mese di svolgimento dell'appalto l'esecutore provvede a trasmettere al DEC, tramite il Verbale di Controllo di cui all'art. 1, paragrafo 1.4.2 del presente capitolato, un riepilogo dettagliato delle prestazioni effettuate nel mese precedente. Le quantità di prestazioni devono corrispondere ai dati presenti nel Sistema Informativo di cui all'art. 1, paragrafo 1.4.4 del presente capitolato.

Il DEC, anche avvalendosi dei referenti operativi di cui all'art. 10 del presente capitolato, verifica la regolarità dell'esecuzione delle prestazioni e procede all'aggiornamento della contabilità dell'appalto e del relativo stato di avanzamento e li sottoscrive.

Lo stato di avanzamento è trasmesso dal DEC all'esecutore affinché provveda alla sottoscrizione dello stesso. L'esecutore non può rifiutare la sottoscrizione ma può eventualmente sottoscrivere con riserva attivando la procedura di cui all'art. 18 del presente capitolato.

La contabilità e lo stato di avanzamento sottoscritti, unitamente all'attestazione della regolarità dell'esecuzione, sono trasmessi al Responsabile del Procedimento che provvede ad approvarli e ad emettere il certificato di pagamento che viene annotato unitamente alla relativa contabilità.

Il certificato di pagamento prevede in ogni caso la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016.

Qualora l'esecutore abbia formulato riserva il Responsabile del Procedimento emette il certificato di pagamento solo al termine della procedura di cui all'art. 19 del presente capitolato.

Il certificato di pagamento è trasmesso a cura del DEC all'esecutore che viene così autorizzato all'emissione della fattura per la somma corrispondente.

Per quanto attiene al lotto 3, il mese successivo a ciascuna fornitura effettuata ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1.3.2 del presente capitolato, il fornitore trasmette al DEC un riepilogo dettagliato della stessa, successivamente si procede come disposto dai commi da terzo a ottavo del presente articolo.

I pagamenti saranno disposti a seguito di emissione delle fatture e nei termini di legge.

Il pagamento è in ogni caso subordinato alla presentazione di fattura elettronica emessa ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e trasmessa ai sensi della legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 da parte dell'appaltatore, all'acquisizione della regolarità contributiva ed alla attestazione della regolarità del servizio.

Il pagamento dell'ultimo rateo è subordinato al rilascio del certificato attestante la conformità delle prestazioni da parte del DEC. Il rilascio del certificato avverrà entro trenta giorni dal termine ultimo di esecuzione del contratto dedotto da apposito verbale a firma del DEC medesimo.

Nessun compenso sarà liquidato all'appaltatore in difetto della regolarità della posizione contributiva.

Si comunica che il Codice Univoco Ufficio che identifica l'E.R.S.U. di Cagliari al quale dovranno essere indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015, le fatture elettroniche è il seguente: **K2U9X5**.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio", che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, deve essere indicato nella fattura anche il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art.16 Verifiche e controlli

L'impresa appaltatrice deve rispettare gli standard di prodotto, mantenere le caratteristiche dei prodotti offerti in quanto conformi qualitativamente a quanto richiesto dal presente capitolato.

La ditta è sempre tenuta a fornire a proprie spese, su richiesta dell'Amministrazione appaltante i certificati analitici e le bolle di accompagnamento in cui devono essere indicate tutte le caratteristiche necessarie all'individuazione qualitativa e quantitativa dei prodotti forniti al fine di poterne determinare la conformità a quanto richiesto.

All'atto della consegna delle forniture o dei capi e altri articoli a noleggio il DEC, anche mediante i referenti operativi di cui all'art. 10 del presente capitolato, provvederà ad effettuare il controllo della rispondenza di questi alle previsioni del presente capitolato.

Allo stesso modo si procederà al momento della riconsegna dei capi e articoli sottoposti a lavaggio (lotti 1 e 2).

Con particolare riguardo ai lotti 1 e 2, il DEC, anche tramite i referenti di cui sopra, in qualsiasi momento durante la vigenza del contratto potrà disporre controlli sulla regolarità dell'esecuzione. I controlli si differenziano nelle due seguenti tipologie:

- a) Verifica, anche mediante rilevazioni di tipo meramente visivo, della regolarità del servizio e della conformità qualitativa delle prestazioni a quanto previsto dal capitolato.
- b) Verifica della puntualità nell'esecuzione delle prestazioni, anche con riguardo alle fasce orarie previsti per lo svolgimento delle stesse.

In caso di mancata conformità i capi o gli articoli potranno essere respinti e il DEC segnalerà all'appaltatore le mancate conformità nei 5 giorni lavorativi successivi, mediante una comunicazione scritta via PEC cui il questi dovrà dare riscontro entro le 24 ore successive. La segnalazione deve indicare il codice e la denominazione del capo, la mancata conformità riscontrata ed il numero dei capi interessati.

In questi casi l'appaltatore, fatta salva la possibilità di formulare riserve ai sensi dell'art. 18 del presente capitolato, provvederà a proprio carico al ritiro presso la sede dell'Amministrazione indicata dal DEC dei capi difformi entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione e alla contestuale sostituzione degli stessi.

Nel caso in cui venissero rilevate delle irregolarità per le quali il DEC ritenga non sufficiente la mancata accettazione dei capi o degli articoli ai sensi dei precedenti commi (ad esempio nel caso di reiterati riscontri negativi sul lavaggio dei capi), questi provvederà a darne immediata comunicazione al REC, anche solo telefonicamente, affinché si proceda ad un controllo in contraddittorio entro il termine fissato da DEC medesimo. Il DEC in questi casi provvede a dare le disposizioni necessarie, ove possibile, ad evitare contaminazioni successive alla consegna dei capi o degli articoli. Ove ciò non fosse possibile il DEC documenterà fotograficamente lo stato dei beni. Nel caso in cui il REC non si presenti alla convocazione i rilievi si daranno per accettati.

Dell'esito dei rilievi e dell'eventuale contraddittorio si dà atto mediante un verbale sintetico a cura del DEC.

Non andranno imputati all'esecutore gli eventuali effetti negativi evidentemente provocati da terzi successivamente alla consegna dei capi o articoli.

Eventuali rilievi saranno comunque verbalizzati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti le penali, per monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di situazioni anomale.

Tutte le segnalazioni effettuate in base al presente articolo dovranno altresì essere registrate a cura dell'esecutore nel sistema informativo di cui all'art. 1, paragrafo 1.4.4, del presente capitolato.

Art. 17 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della medesima legge, impegnandosi:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto
- b) a comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento, l'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione, gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 18 Contestazioni e riserve

In caso di contestazioni da parte dell'esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del servizio questi è tenuto a comunicarle per iscritto al DEC.

In caso di contestazioni da parte dell'Amministrazione queste sono comunicate per iscritto dal DEC all'esecutore e al direttore del servizio titolare del centro di spesa.

Le contestazioni dell'esecutore relative alla contabilità e agli stati di avanzamento devono essere formalizzate, mediante sottoscrizione con riserva, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui all'art. 15 del presente capitolato. Trascorso tale termine la documentazione si considera comunque approvata.

Nei casi di cui al presente articolo il responsabile del procedimento convoca l'esecutore entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine

di risolvere la controversia.

Il responsabile del procedimento propone al Dirigente la propria soluzione che, se approvata, è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere, o mantenere, riserva nella contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al responsabile del procedimento nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale che contiene le eventuali osservazione dell'esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati progressivamente e conservati a cura del DEC.

Art. 19 Penalità

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 nei casi di ritardato adempimento di seguito elencati sarà applicata, sin dal momento in cui l'inadempimento venga rilevato, una penale pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale:

- a) per ogni 24 ore di ritardo nella consegna, ritiro, riconsegna o sostituzione dei capi e articoli oggetto di tutti i lotti di cui al presente capitolato, rispetto ai termini ivi previsti;
- b) per ogni giorno di ritardo nella consegna di uno dei documenti previsti dall'art. 1, paragrafi 1.4.1 e seguenti del presente capitolato;
- c) in caso di mancata reperibilità del coordinatore nell'ambito delle fasce orarie previste dal presente capitolato;
- d) per ogni 24 ore di blocco totale o parziale del Sistema Informativo di cui all'art. 1, paragrafo 1.4.4 del presente capitolato;

inoltre, ai sensi del medesimo art. 113-bis, per ogni giorno di ritardo nella presentazione di quanto necessario ai fini delle verifiche richieste in fase di esecuzione dal DEC sul rispetto dei Criteri Ambientali Minimi richiamati nel presente capitolato sarà applicata una penale pari al 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale:

Oltre alle penali per ritardato adempimento sono previste le seguenti penali:

- e) per la fornitura o il noleggio di capi e articoli non conformi alle caratteristiche tecniche previste dal presente capitolato, € 100,00 per ciascun capo. In questi casi l'esecutore dovrà altresì provvedere all'immediata sostituzione degli stessi;
- f) qualora sia rilevato che i capi per cui ai sensi del presente capitolato è prevista la disinfezione non sono stati sottoposti al processo di lavaggio e riconsegna ivi previsto, compreso anche il

rispetto delle procedure di piano H.A.C.C.P. ove previsto, € 150,00 per ciascun capo. In questi casi l'esecutore dovrà altresì provvedere all'immediata sostituzione dei capi;

- g) qualora sia rilevato, per i capi diversi da quelli di cui alla lettera e), un lavaggio, asciugatura, stiratura e confezionamento non conforme a quanto previsto dal presente capitolato, € 20,00 per ciascun capo. In questi casi l'esecutore dovrà altresì provvedere all'immediata sostituzione dei capi;
- h) qualora l'Amministrazione debba attivare un intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, € 500,00;
- i) qualora, anche a seguito dei controlli di cui all'art. 16 del presente capitolato, siano accertate altre carenze nello svolgimento del servizio, € 50,00;
- j) in caso di violazioni accertate da parte del personale dell'appaltatore delle disposizioni di cui all'art. 32 del presente capitolato, € 1.000,00;
- k) nel caso di ulteriori violazioni delle disposizioni del presente capitolato da parte dell'appaltatore, o del proprio personale e collaboratori, non previste dalle precedenti lettere, € 100,00 per ogni violazione accertata.

L'applicazione delle penali avviene a seguito di contestazione, con semplice comunicazione e senza formalità particolari, da parte del Responsabile del Procedimento dei ritardi all'appaltatore il quale può presentare le proprie osservazioni nei successivi cinque giorni. Trascorso il suddetto termine il responsabile del procedimento procede, con atto motivato, a proporre al direttore del servizio responsabile del centro di spesa la penale che è irrogata da quest'ultimo con proprio provvedimento.

Contestualmente, nel caso di violazioni consistenti in adempimenti contrattuali, il Responsabile del procedimento intima all'appaltatore di provvedere ad adempiere secondo quanto previsto dal successivo art. 23.

L'importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento con indicazione nello stato di avanzamento e nel certificato di pagamento.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera l'appaltatore dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore essendo, in ogni caso, fatta salva la relativa azione ed ogni altra che l'Amministrazione riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Amministrazione, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'Amministrazione.

Le penali per ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 20 Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del esecutore stesso quanto dall'Amministrazione Contraente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Con riguardo alle prestazioni di cui ai lotti 1 e 2, a fronte dell'obbligo di cui al precedente comma l'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare idonea copertura

assicurativa, attinente allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente procedura.

In particolare, l'Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, questi dovrà:

- a) produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto conformi alle condizioni e alle clausole previste nell'allegato 4, "Condizioni di assicurazione", di cui al presente capitolato;

ovvero (in via alternativa)

- b) produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti nell'allegato 4, "Condizioni di assicurazione", di cui al presente capitolato.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell'allegato 4, "Condizioni di assicurazione", di cui al presente capitolato. ERSU Cagliari si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

Posto che per tutta la durata del Contratto, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto indicato nell'allegato 4, "Condizioni di assicurazione", di cui al presente capitolato, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del Contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti nell'allegato 4, "Condizioni di assicurazione", di cui al presente capitolato, con particolare riguardo all'impegno a dare avviso scritto all'Amministrazione Contraente di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell'allegato 4, "Condizioni di assicurazione", di cui al presente capitolato, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.

Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

Resta ferma l'intera responsabilità del esecutore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che come previsto al successivo articolo 24 del presente Capitolato d'Oneri, il subappalto non comporta alcuna

modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti degli immobili dell'ERSU Cagliari delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

Qualora il esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui ai precedenti commi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del esecutore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma secondo.

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del esecutore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione Contraente di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

Art. 22 Risoluzione e recesso.

In materia di risoluzione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Ai fini del precedente comma si considera grave inadempimento:

- a) il mancato avvio del servizio alla data stabilita;
- b) la frode nell'esecuzione dei servizi affidati;
- c) quello che comporta il blocco di uno qualunque dei servizi previsti dal presente capitolato per un periodo superiore alle 72 ore;
- d) accertata violazione per la seconda volta dell'obbligo previsto all'art. 8, comma terzo, del presente capitolato;
- e) mancato avvio del servizio entro i termini previsti dal Responsabile del procedimento presso ulteriori plessi dell'Amministrazione secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- f) l'ipotesi in cui l'Amministrazione debba provvedere al pagamento dei lavoratori ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.lgs. 50/2016;
- g) l'ipotesi in cui siano applicate in un anno più di sei penali o, comunque, quando a seguito dell'applicazione di una o più penali per ritardato adempimento si raggiunga la soglia di cui all'art.19 ultimo comma.
- h) la mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del DEC;
- i) il subappalto non autorizzato nonché la violazione delle disposizioni di cui all'art. 24 del presente capitolato;
- j) i casi di cui agli articoli 12, 23, 24, 26, 29, 31, nonché 17 e 15 in relazione tracciabilità dei flussi finanziari;

- k) la sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- l) il fallimento del soggetto aggiudicatario o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore dovrà fornire all'E.R.S.U. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Il provvedimento che dispone la risoluzione del contratto è comunicato all'appaltatore mediante Posta Elettronica Certificata con un preavviso di 10 giorni lavorativi.

In materia di recesso si applica quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Il recesso è comunicato mediante Posta Elettronica Certificata dando almeno 15 giorni di preavviso.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'E.R.S.U.

Art.23 Diffide ad adempiere e esecuzione in danno.

Fermo restando il pagamento delle penali previste all'art. 20 del presente capitolato, qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nell'ipotesi in cui l'Affidatario, scaduto il termine assegnato, rimanga inadempiente, ERSU, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l'esecuzione in danno del servizio sospeso, addebitandoli all'Affidatario in aggiunta alle penali previste.

Art. 24 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito. Subappalto

24.1 Cessione del contratto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106 e 110 del D.lgs. 50/16.

24.2 Cessione del credito

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016.

È fatto, altresì, divieto al esecutore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

24.3 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio o della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'esecutore si impegna a depositare presso l'Amministrazione Contraente, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando Istitutivo di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere all'esecutore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione Contraente revocherà l'autorizzazione.

L'esecutore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del Contratto.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

- a. devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- b. devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Amministrazione Contraente, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Contraente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'esecutore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Contraente dei danni che dovessero derivare, per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'esecutore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D.lgs. n. 50/2016.

L'esecutore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'esecutore trasmette all'Amministrazione Contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

L'esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'esecutore si impegna a sostituire i subappaltatori nel caso in cui sussistano dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al esecutore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del DEC, l'esecutore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere dell'esecutore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il esecutore si obbliga a comunicare all'Amministrazione Contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

L'esecutore si impegna a comunicare all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'esecutore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati all'Amministrazione Contraente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

L'Amministrazione Contraente, provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ERSU al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 25 Forma del contratto e spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Nel caso di esecuzione anticipata, disposta ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato entro 30 gg. dalla data di consegna anticipata. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1 del presente capitolato in relazione al verbale di consegna.

Tutte le spese inerenti o conseguenti alla stipula del contratto, tasse e imposte comprese, con la sola eccezione dell'Iva, saranno a totale a carico dell'appaltatore.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento stesso.

Art. 26 Sospensione dell'esecuzione del contratto.

L'appaltatore non può sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dell'appalto per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

La sospensione del contratto da parte dell'Amministrazione è disposta dal dirigente titolare del centro di spesa, su proposta del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice.

La sospensione del contratto, fatta salva l'eventuale risoluzione ai sensi dell'art. 22 del presente capitolato, può essere disposta dal dirigente anche nei casi in cui si accertino da parte dell'appaltatore violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In caso di sospensioni del contratto da parte della stazione appaltante non previste ai sensi del presente articolo o delle disposizioni di legge vigenti all'esecutore sarà riconosciuto un risarcimento, per ogni giorno di sospensione pari al 0,3 per mille dell'importo a base di gara.

Art. 27 Modifiche, variazioni contrattuali e servizi analoghi

Tutte le modifiche e variazioni contrattuali sono precedute da apposita relazione del DEC che descriva in dettaglio le stesse e le ragioni per cui si rendono necessarie. La relazione contiene un quadro di raffronto sia di carattere quantitativo che economico. Le modifiche e le variazioni contrattuali sono proposte al direttore del servizio titolare del centro di spesa che, se di carattere definitivo, deve approvarle con propria determinazione o, negli altri casi, autorizzarle espressamente e formalmente.

Il responsabile del procedimento può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale concordandole con il direttore servizio titolare del centro di spesa e formalizzandole per iscritto.

In particolare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett a), del D.lgs. n. 50/2016 l'ERSU si riserva la facoltà di introdurre, in sede di esecuzione del contratto, variazioni quantitative in diminuzione o in aumento di tutte le prestazioni appaltate, con contestuale diminuzione o aumento del relativo corrispettivo e con l'obbligo del gestore di adempiere a quanto risultante dalla diminuzione o aumento in particolare nei seguenti casi:

- a) riduzione o aumento del numero di unità di personale in servizio;
- b) necessità organizzative che comportino l'incremento o la riduzione delle frequenze dei lavaggi e/o delle quantità dei capi da sottoporre a lavaggio;
- c) chiusura programmata o straordinaria delle strutture.

Nei casi di cui alle precedenti lettere, qualora le variazioni in aumento o diminuzione rientrino nel 15%, con arrotondamento all'unità inferiore o superiore, rispettivamente se il decimale è inferiore a 0,5 o pari o superiore a 0,5, delle quantità del nolo e/o del numero di lavaggi mensile previsto, si applicheranno comunque i canoni di cui al presente capitolato al netto del ribasso offerto. In caso contrario il canone sarà ricalcolato sulla quota eccedente in proporzione alla variazione. Ad esempio:

- a) Lavaggio magliette polo previsto n. 24 a settimana.
 - Settimana 1 sono consegnate per il lavaggio n. 20 magliette. In questo caso nessuna variazione canone in quanto 5% di $24 = 3,6$ che si arrotonda a 4 restando entro il limite previsto.
 - Settimana 2 sono consegnate per il lavaggio n. 18 magliette. In questo caso il canone mensile sarà ridotto secondo la proporzione $24:C=2:X$ (dove C è il canone mensile prestabilito e X il canone variato) in quanto la variazione di quantità è superiore al 15% arrotondato all'unità inferiore e la quota eccedente è pari a 2.
 - Settimana 3 sono consegnate per il lavaggio n. 24 magliette. Nessuna variazione.
 - Settimana 4 sono consegnate per il lavaggio n. 24 magliette. Nessuna variazione
 - L'applicazione della variazione del canone riguarderà solo la settimana 2
- b) Nolo annuale abiti invernali uomo n. 6.
 - A partire dal mese 2 del contratto a seguito di assunzione di n. 2 portieri il nolo degli abiti passa a 12.
 - L'incremento del nolo è superiore al 15% arrotondato all'unità superiore (15% di $6 = 0,9$ che si arrotonda ad 1), pertanto dal mese 2 il canone aumenta secondo la proporzione $6:C=5:X$ dove C è il canone mensile prestabilito e X il canone variato) in quanto la variazione di quantità è superiore al 15% arrotondato all'unità inferiore e la quota eccedente è pari a 5.

Qualora le variazioni abbiano carattere permanente, come nell'esempio di cui alla precedente lett. b), all'appaltatore sarà dato preavviso non inferiore a 15 giorni entro cui dovrà provvedere alla sottoscrizione del relativo atto aggiuntivo a pena della risoluzione del contratto. Negli altri casi le variazioni, debitamente autorizzate dal direttore del servizio come indicato al primo comma, saranno evidenziate nello stato di avanzamento dell'appalto che sarà trasmesso all'appaltatore ai sensi dell'art. 15 del presente capitolato.

Su disposizione DEC e in base alle esigenze di servizio dell'ERSU potranno inoltre essere modificate temporaneamente o definitivamente le fasce orarie di svolgimento delle attività previste dal presente capitolato senza che ciò comporti alcuna variazione, in aumento o diminuzione, del corrispettivo e fermo restando l'aggiornamento dei POA periodici.

L'affidatario non ha la facoltà di introdurre di sua iniziativa e senza l'approvazione di ERSU varianti

nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali. In ogni caso potranno essere richieste all'affidatario tutte le variazioni di carattere non sostanziale a condizione che non mutino la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino oneri aggiuntivi.

Nel caso in cui l'ERSU si avvallesse dell'opzione di cui all'art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, si applicheranno i prezzi unitari di cui al presente capitolato al netto del ribasso formulato in sede di offerta.

I servizi analoghi dovranno in generale essere svolti con le tipologie di attrezzature, modalità e frequenze previste in relazione all'appalto originario, fatta salva una nuova negoziazione nel caso di servizi non facilmente assimilabili a quelli previsti in tale sede.

In ogni altro caso in cui sia necessario procedere alla determinazione di nuovi prezzi si procederà mediante il metodo del confronto sulla base dei prezzi contrattuali o sulla base di prezzi di mercato, in quest'ultimo caso si applicherà il ribasso d'asta.

La decisione dell'affidamento dell'estensione del servizio rimane in ogni caso una facoltà insindacabile di ERSU.

Art. 28 Emissione di ordine di esecuzione anticipata in pendenza di stipulazione del contratto

La consegna dell'appalto avverrà dopo che il contratto è divenuto efficace salva la possibilità da parte del Responsabile del Procedimento di procedere alla consegna dell'appalto ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.lgs. 50/2016. In tal caso l'aggiudicatario dovrà dare immediato corso allo stesso secondo le indicazioni del Responsabile suddetto.

L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verrà comunicata formalmente dal Responsabile del Procedimento e sarà formalizzato tramite il Verbale di Consegna a cura del DEC.

Art. 29 Garanzia definitiva

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare, ai sensi dell'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento del servizio.

Ai sensi del richiamato articolo in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia copre gli oneri per il mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali e del risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia dovrà avere validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino all'emissione della regolare esecuzione. Apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) verrà emessa da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ERSU ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria dall'art. 103 del Codice.

Art. 30 Controversie e Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere tra ERSU e l'Esecutore derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto d'appalto che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite all'A.G.O. Il Foro competente in via esclusiva è il Foro di Cagliari.

E' perciò esclusa ogni competenza arbitrale.

Qualora le controversie dovessero insorgere durante l'esecuzione dell'appalto, l'esecutore è comunque tenuto a proseguirli, senza ritardi o sospensioni.

Art. 31 Patto di integrità e Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15/06/2015 dal Presidente della Regione Sardegna, dal Presidente dell'Anci Sardegna e da Transparency International Italia ed approvato con D.G.R. n. 30/16 del 16 giugno 2015. Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, e all'interdizione a partecipare ad altre gare indette dall'ERSU per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

L'appaltatore, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate"

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31 gennaio 2014. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. L'ERSU, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 32 Tutela della privacy

Il personale dell'appaltatore, durante la permanenza presso gli stabili ove si svolgono i servizi oggetto del presente capitolato, non è autorizzato ad accedere ai dati personali ivi presenti.

Il personale impiegato dall'appaltatore non può, per nessuna ragione, prendere visione, rimuovere, copiare anche solo parzialmente, spostare o aprire, pratiche o altri documenti di qualunque tipo presenti presso i locali in cui si svolge l'appalto, indipendentemente da dove questi dovessero trovarsi (scaffali, scrivanie, ripiani, ecc.).

L'appaltatore dovrà, a tal fine, in ogni caso garantire, anche istruendo debitamente il personale impiegato, la non diffusione di alcun dato personale di cui tale personale sia venuto, anche solo fortuitamente, a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Qualora ciò comunque avvenisse, per fatto imputabile ad un dipendente dell'appaltatore o per caso fortuito, il suddetto personale non può in alcun modo utilizzare o diffondere i suddetti dati.

In caso di violazioni di quanto previsto dai commi precedenti l'appaltatore risponde di eventuali sanzioni che dovessero essere applicate all'ERSU e di eventuali danni.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 33 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rimandano e valgono le norme vigenti in materia di appalti pubblici con particolare riferimento al D.lgs. n. 50/2016 e al DM 7 marzo 2018 n. 49.

Si allega informativa privacy.

PRESIDENTE

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

Conformemente a quanto disciplinato dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) si comunicano le seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società QSM srl, avente sede legale in Catania Via Africa 174, CAP 95129, P.I. 00685340861 – Dati di contatto, Ing. Santi Monasteri –pec gsm@actalispec.it; santi.monasteri@qsm.it

3. Finalità e base giuridica

I dati forniti saranno trattati per le finalità istituzionali di stipula e esecuzione del contratto per i servizi di pulizia e servizi accessori delle residenze e uffici dell'amministrazione ersu e per gli adempimenti previsti per legge.

Altre finalità di trattamento potrebbero essere ricondotte ad attività di rilevazione statistica.

I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina del D.lgs. n. 50/2016.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell'ambito dell'art.9 lett.:

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

4. Destinatari

Si informa che i dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali:

Personale dipendente dell'ERSU, responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

5. Trasferimento a paesi terzi

I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE

6. Periodo di conservazione o criteri

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.

7. Diritti dell'interessato ai sensi degli artt. Dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

Il soggetto interessato in qualsiasi momento ha diritto:

- 1) di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art.15 del GDPR
- 2) di ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano ai sensi dell'art.16 GDPR,
- 3) di opporsi al trattamento o ottenerne la limitazione ai sensi dell'art.18 DGPR
- 4) di ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento secondo l'art.19 GDPR;
- 5) alla portabilità dei dati ai sensi dell'art.20 GDPR;
- 6) di opposizione ai sensi dell'art. 21 GDPR
- 7) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy),
- 8) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona ai sensi dell'art.22 GDPR.

8. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati comporterebbe l'impossibilità della costituzione dei rapporti dell'interessato con l'Ente ovvero il mancato espletamento di altri provvedimenti amministrativi di competenza dell'ERSU, nonché conseguenze legate ai controlli della veridicità dei dati da parte delle autorità preposte.